Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2025/0241(COD)

13.7.2026

EMENDAMENTI
3049 - 3263

Progetto di relazione
Norbert Lins
(PE787.635v01-00)

Definizione delle condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034

Proposta di regolamento
(COM(2025)0560 – 2025/0241(COD))

Emendamento 3049
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Iniziative cooperative a livello territoriale e locale
	1. Gli Stati membri possono istituire e sostenere la cooperazione nei settori seguenti: (e) regimi di qualità riconosciuti dall'Unione o dagli Stati membri e loro utilizzo da parte degli agricoltori; (f) sostegno di gruppi di produttori, organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali; (g) promozione e sostegno della cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole.

Or. en

Motivazione

Tali interventi sono strettamente connessi al settore agricolo e alla normativa agricola. È pertanto opportuno mantenerli nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 3050
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– "LEADER": lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. pt

Emendamento 3051
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP. ***Gli Stati membri provvedono affinché la dotazione di bilancio destinata a LEADER non sia inferiore alla dotazione di bilancio assegnata per il periodo di programmazione 2021-2027. Tale dotazione è soggetta a un vincolo di destinazione e non può essere riassegnata ad altri interventi nell'ambito del piano NRP. La governance dei gruppi di azione locale LEADER rimane un elemento fondamentale dell'attuazione di LEADER e i gruppi di azione locale mantengono un'effettiva autorità decisionale sulla selezione delle operazioni. Le autorità di gestione non limitano l'ambito tematico delle strategie LEADER oltre i requisiti stabiliti all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP].***

Or. en

Motivazione

L'integrazione del FEASR nel piano NRP comporta il rischio che la dotazione destinata a LEADER venga diluita nell'ambito della dotazione nazionale complessiva, a scapito delle zone rurali più vulnerabili.

LEADER è l'unico strumento della PAC che garantisce una governance territoriale dal basso verso l'alto. La sua efficacia dipende direttamente dal mantenimento dell'autonomia dei GAL e dal vincolo di destinazione del bilancio.

Emendamento 3052

Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP. ***Il sostegno a LEADER è obbligatorio per tutti gli Stati membri, assicurando una dotazione finanziaria minima non inferiore in termini assoluti a quella del periodo di programmazione 2021-2027, al fine di garantire la continuità, la stabilità a lungo termine e la piena copertura territoriale dei gruppi di azione locale nelle zone rurali.***

Or. en

Emendamento 3053
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER ***per un importo pari a [almeno il 5 %] dell'importo totale destinato allo sviluppo rurale, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, punto ii), o al regolamento (UE) [...] [NRP], di cui all'articolo 35, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) [...] [NRP],*** per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.

Or. es

Emendamento 3054
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale LEADER***, in modo flessibile e semplificato, garantendo un uso efficiente dei fondi, una riduzione degli oneri amministrativi e una maggiore attenzione ai risultati tangibili per le comunità rurali e i portatori di interessi del settore agricolo,*** alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti rafforzano l'approccio LEADER garantendo una maggiore flessibilità agli Stati membri e ai gruppi di azione locale, pur mantenendo il suo obiettivo fondamentale di sostenere lo sviluppo rurale. Essi pongono l'accento su progetti pratici, economicamente sostenibili e orientati al mercato, che generano un reale valore aggiunto per gli agricoltori, i silvicoltori e le comunità rurali.

Emendamento 3055
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale LEADER alle condizioni stabilite	1. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER ***per [almeno il 5 %] dell'importo totale destinato allo sviluppo rurale a norma dell'articolo 10, paragrafo***

all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.

2, punto ii), del regolamento (UE) [...] [NRP], di cui all'articolo 35, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) [...] [NRP] per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.

Or. en

Emendamento 3056
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP***, e provvedono affinché l'approccio adottato per LEADER sia coerente con i loro obiettivi in materia di politica di coesione***.

Or. en

Emendamento 3057
Nina Carberry, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***forniscono sostegno*** a LEADER per ***preparare*** e ***attuare le*** strategie di sviluppo locale LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...]	1. Gli Stati membri ***assegnano almeno il 5 % delle risorse destinate allo sviluppo rurale nell'ambito della PAC*** a LEADER per ***la preparazione*** e ***l'attuazione delle*** strategie di sviluppo

[NRP] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	locale LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.

Or. en

Emendamento 3058
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani ***NRP***.	1. ***1.*** Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani ***della PAC***.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto dell'ambito di applicazione del regolamento sulla PAC, della decisione di dotare la PAC di un bilancio autonomo, dell'esperienza acquisita nell'attuazione degli attuali piani strategici nazionali della PAC e nell'ottica della semplificazione e del miglioramento della gestione amministrativa, i piani nazionali e regionali della PAC dovrebbero essere elaborati dagli Stati membri nel quadro del presente regolamento, senza creare ulteriori oneri amministrativi.

Emendamento 3059
Gabriella Gerzsenyi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***forniscono sostegno a*** LEADER per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale	1. Gli Stati membri ***attuano*** LEADER ***nei rispettivi piani NRP*** per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale

LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] ***[NRP] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP***.	LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...].

Or. en

Emendamento 3060
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani ***NRP***.	1. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani ***della PAC nazionali e regionali***.

Or. en

Emendamento 3061
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP] e come ulteriormente specificato ***nei rispettivi piani NRP***.	1. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP] e come ulteriormente specificato ***nella PAC***.

Or. pt

Emendamento 3062
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri garantiscono, attraverso l'obiettivo rurale previsto dai piani di partenariato nazionali e regionali, che tali interventi sostengano lo sviluppo locale di tipo partecipativo nelle zone rurali, in particolare nei territori colpiti dallo spopolamento, soggetti a vincoli naturali, caratterizzati da carenze di servizi di base, vulnerabilità idrica o difficoltà di connettività. Devono inoltre contribuire alla diversificazione economica, alla creazione di posti di lavoro, alla modernizzazione delle infrastrutture rurali e al mantenimento dell'attività agricola e agroalimentare sul territorio.

Or. es

Motivazione

LEADER e lo sviluppo locale di tipo partecipativo sono strumenti essenziali per mantenere la popolazione, l'attività economica e i servizi nelle zone rurali.

Emendamento 3063
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché la dotazione finanziaria per LEADER nel loro piano NRP sia almeno pari al livello assegnato per il periodo di programmazione 2021-2027, a prezzi

costanti.

Or. ro

Emendamento 3064
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. "LEADER": lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Emendamento 3065
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Pär Holmgren, Martin Häusling, Ana Miranda Paz

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER ***almeno*** nelle zone rurali ***con svantaggi specifici secondo la definizione degli Stati membri*** nei piani NRP.	2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER nelle zone rurali nei piani NRP ***e garantiscono un sostegno almeno pari a quello accordato nel precedente periodo di programmazione, in linea con il principio di non regressione di cui all'articolo 2 del presente regolamento***. ***Gli Stati membri assegnano a LEADER almeno il 5 % dell'importo totale destinato allo sviluppo rurale di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (XXX) relativo ai piani NRP.***

Or. en

Emendamento 3066
Gabriella Gerzsenyi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER almeno nelle zone rurali con svantaggi specifici secondo la definizione degli Stati membri nei piani NRP.	2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER almeno nelle zone rurali con svantaggi specifici secondo la definizione degli Stati membri nei piani NRP. ***Gli interventi LEADER si fondano su strategie di sviluppo locale basate sul territorio, sull'integrazione multisettoriale, sull'innovazione, sulla creazione di reti e sulla partecipazione dal basso verso l'alto.***

Or. en

Emendamento 3067
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER almeno nelle zone rurali con svantaggi specifici secondo la definizione degli Stati membri nei piani NRP.	2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER almeno nelle zone rurali con svantaggi specifici secondo la definizione degli Stati membri nei piani NRP***, nonché in altre zone rurali in cui LEADER è in grado di dimostrare un valore aggiunto per lo sviluppo locale, l'innovazione e la diversificazione economica***.

Or. en

Emendamento 3068
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER almeno nelle zone rurali con svantaggi specifici secondo la definizione degli Stati membri nei piani NRP.	2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER almeno nelle zone rurali ***e nei territori*** con svantaggi specifici***, comprese le esigenze dei territori che presentano svantaggi naturali e geografici di cui all'articolo 174 TFUE,*** secondo la definizione degli Stati membri nei piani NRP.

Or. en

Emendamento 3069
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER almeno nelle zone rurali con svantaggi specifici secondo la definizione degli Stati membri nei piani NRP.	2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER almeno nelle zone rurali con svantaggi specifici secondo la definizione degli Stati membri nei piani NRP ***della PAC, garantendo una copertura territoriale adeguata e la continuità dello sviluppo locale di tipo partecipativo per tutto il periodo di programmazione***.

Or. en

Emendamento 3070
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER almeno nelle zone	2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER almeno nelle zone

rurali con svantaggi specifici secondo la definizione degli Stati membri nei piani NRP.	rurali con svantaggi specifici secondo la definizione degli Stati membri nei piani NRP***, garantendo una copertura territoriale adeguata e la continuità dello sviluppo locale di tipo partecipativo per tutto il periodo di programmazione***.

Or. en

Emendamento 3071
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER almeno nelle zone rurali con svantaggi specifici secondo la definizione degli Stati membri nei piani NRP.	2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER almeno nelle zone rurali ***e ultraperiferiche*** con svantaggi specifici secondo la definizione degli Stati membri nei piani NRP.

Or. fr

Emendamento 3072
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER ***almeno*** nelle zone rurali ***con svantaggi specifici*** secondo la definizione degli Stati membri nei piani NRP.	2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER nelle zone rurali secondo la definizione degli Stati membri nei piani NRP.

Or. es

Emendamento 3073
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER almeno nelle zone rurali con svantaggi specifici secondo la definizione degli Stati membri nei piani ***NRP***.	2. ***2.*** Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER almeno nelle zone rurali con svantaggi specifici secondo la definizione degli Stati membri nei piani ***della PAC***.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto dell'ambito di applicazione del regolamento sulla PAC, della decisione di dotare la PAC di un bilancio autonomo, dell'esperienza acquisita nell'attuazione degli attuali piani strategici nazionali della PAC e nell'ottica della semplificazione e del miglioramento della gestione amministrativa, i piani nazionali e regionali della PAC dovrebbero essere elaborati dagli Stati membri nel quadro del presente regolamento, senza creare ulteriori oneri amministrativi.

Emendamento 3074
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER ***almeno*** nelle zone rurali ***con svantaggi specifici*** secondo la definizione degli Stati membri nei piani ***NRP***.	2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER nelle zone rurali secondo la definizione degli Stati membri nei piani ***della PAC nazionali e regionali***.

Or. en

Emendamento 3075
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER ***almeno*** nelle zone rurali ***con svantaggi specifici*** secondo la definizione degli Stati membri nei piani NRP.	2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER***, come minimo,*** nelle zone rurali secondo la definizione degli Stati membri nei piani NRP.

Or. es

Emendamento 3076
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER almeno nelle zone rurali con svantaggi specifici secondo la definizione degli Stati membri ***nei piani NRP***.	2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER almeno nelle zone rurali con svantaggi specifici secondo la definizione degli Stati membri.

Or. pt

Emendamento 3077
Stefan Köhler, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il sostegno nell'ambito di LEADER riguarda, in particolare, la promozione di:
	(a) nuove forme di cooperazione tra almeno due attori, tra cui agricoltori, proprietari forestali, imprese, autorità locali, organizzazioni della società civile o istituti di conoscenza;
	(b) la preparazione e l'attuazione di

	progetti comuni di sviluppo locale o regionale;
	(c) i costi associati a tale cooperazione, compresi i costi di preparazione, coordinamento e attuazione.

Or. en

Emendamento 3078
Marion Walsmann, Oliver Schenk, Alexandra Mehnert, Ilia Lazarov

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati da gruppi di azione locale che riguardano start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3079
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati da gruppi di azione locale che riguardano start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita	3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati da gruppi di azione locale che riguardano start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli***,*** l'innovazione ***e***

diretta di prodotti agricoli ***e*** l'innovazione.	***la digitalizzazione***. ***Gli Stati membri forniscono sostegno tramite LEADER ai progetti attuati nell'ambito delle strategie di sviluppo locale, tra cui: le start-up e lo sviluppo delle imprese locali; la capacità di creare valore aggiunto attraverso la trasformazione; la diversificazione delle attività agricole, tra cui l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli, l'innovazione e la digitalizzazione; investimenti in infrastrutture e servizi locali destinati a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali.***

Or. pt

Emendamento 3080
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati da gruppi di azione locale che riguardano start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione.	3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati da gruppi di azione locale***, comprese le attività di governance, sviluppo delle capacità, creazione di reti e consulenza, nonché ai progetti*** che riguardano start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione***, nonché ai progetti che contribuiscono all'attivazione della comunità locale e alla coesione sociale, anche attraverso centri comunitari, associazioni sportive locali e altre iniziative della società civile a livello locale***.

Or. en

Emendamento 3081
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono sostegno ***attraverso*** LEADER ai progetti ***attuati*** da gruppi di azione locale ***che riguardano*** start-up, ***la*** capacità ***di*** apportare un valore aggiunto ***nella*** trasformazione, ***la*** diversificazione delle attività ***delle aziende*** agricole, compreso l'agriturismo, ***la*** vendita diretta di prodotti agricoli e ***l'***innovazione.	3. Gli Stati membri forniscono sostegno ***nell'ambito di*** LEADER ai progetti ***selezionati*** da gruppi di azione locale ***e attuati con la partecipazione di*** start-up, ***nonché alle start-up, allo sviluppo di*** capacità ***finalizzato ad*** apportare un valore aggiunto ***attraverso la*** trasformazione, ***alla*** diversificazione delle attività agricole, compreso l'agriturismo, ***alla*** vendita diretta di prodotti agricoli e ***all'***innovazione***, così come a tutti i progetti che contribuiscono all'attivazione della comunità locale***.

Or. en

Emendamento 3082
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono sostegno ***attraverso*** LEADER ai progetti ***attuati*** da gruppi di azione locale ***che riguardano*** start-up, ***la*** capacità ***di*** apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione.	3. Gli Stati membri forniscono sostegno***, nell'ambito di*** LEADER***,*** ai progetti ***selezionati*** da gruppi di azione locale ***e attuati con la partecipazione di*** start-up, ***nonché alle start-up per lo sviluppo delle*** capacità ***finalizzato ad*** apportare un valore aggiunto nella trasformazione, ***per*** la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, ***per*** la vendita diretta di prodotti agricoli e ***per*** l'innovazione***, nonché a tutti i progetti che contribuiscono a rivitalizzare la comunità locale***.

Or. es

Emendamento 3083
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti ***attuati da*** gruppi di azione locale che riguardano ***start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione***.	3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti ***che apportano un chiaro valore aggiunto al territorio dei*** gruppi di azione locale***. Attraverso LEADER può essere fornito sostegno a progetti*** che riguardano ***agricoltori, silvicoltori e altri soggetti il cui obiettivo è la transizione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale***.

Or. en

Emendamento 3084
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati ***da gruppi di azione*** locale ***che riguardano*** start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione.	3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati ***nell'ambito delle strategie di sviluppo*** locale***, comprese le*** start-up***, e lo sviluppo delle imprese locali***, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione***, nonché agli investimenti nelle infrastrutture e nei servizi locali nelle zone rurali***.

Or. en

Emendamento 3085
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati ***da gruppi di azione*** locale ***che riguardano*** start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione.	3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati ***nell'ambito delle strategie di sviluppo*** locale***, comprese le*** start-up***, e lo sviluppo delle imprese locali***, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione***, nonché agli investimenti nelle infrastrutture e nei servizi locali nelle zone rurali***.

Or. en

Emendamento 3086
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati da gruppi di azione locale che riguardano start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione.	3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati da gruppi di azione locale che riguardano start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione ***locale***, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione***, purché tali progetti vadano a beneficio degli agricoltori locali, delle famiglie agricole locali, dei gruppi di produttori locali o***

delle comunità rurali locali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare la creazione di valore a livello locale nelle zone rurali. In molte regioni, le materie prime agricole quali cereali, latte, frutta o bestiame, vengono esportate per la trasformazione, mentre il valore aggiunto, i posti di lavoro e i benefici economici sono creati altrove. Il sostegno ai caseifici locali, ai piccoli macelli, alla molitura, alla trasformazione e alla vendita diretta contribuisce a trattenere un maggiore valore nelle comunità rurali, rafforza la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare e contribuisce alla vitalità delle economie rurali.

Emendamento 3087
Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati da gruppi di azione locale che riguardano start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione.	3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati da gruppi di azione locale che riguardano start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo ***e i biodistretti riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale e/o sostenuti dalle autorità nazionali, regionali o locali***, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione.

Or. it

Emendamento 3088
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati da gruppi di azione locale che riguardano start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione.	3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti ***di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), basati su un approccio dal basso,*** attuati da gruppi di azione locale che riguardano ***cittadini rurali impegnati nelle questioni di sviluppo rurale locale, tra cui*** start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione.

Or. en

Emendamento 3089
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati da gruppi di azione locale che riguardano start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione.	3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati da gruppi di azione locale***, comprese le attività di governance, animazione, sviluppo delle capacità, creazione di reti e consulenza, nonché progetti*** che riguardano start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione.

Or. en

Emendamento 3090
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati da gruppi di azione locale che riguardano start-up, la ***capacità*** di ***apportare un*** valore aggiunto ***nella*** trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, ***compreso*** l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli ***e l'innovazione***.	3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti ***innovativi, integrati e multisettoriali*** attuati da gruppi di azione locale che riguardano start-up, la ***creazione*** di valore aggiunto ***attraverso la*** trasformazione, ***l'innovazione,*** la diversificazione delle attività delle aziende ***e delle pratiche*** agricole, ***compresi*** l'agriturismo ***e l'agroturismo***, la vendita diretta di prodotti agricoli***, compresi i mercati delle filiere corte***.

Or. en

Emendamento 3091
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati da gruppi di azione locale che riguardano start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione.	3. ***3.*** Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati da gruppi di azione locale ***e da altri gruppi che rappresentano le comunità locali, definiti dagli Stati membri,*** che riguardano start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione.

Or. en

Motivazione

Tale emendamento introduce disposizioni aggiuntive nell'ambito della misura LEADER, estendendo l'accesso al sostegno non solo ai progetti attuati dai tradizionali gruppi di azione locale (GAL), ma anche ad altri organismi che operano in modo integrato nelle zone rurali, rendendo la misura più dinamica e inclusiva.

Emendamento 3092
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti ***attuati*** da gruppi di azione locale ***che riguardano*** start-up***,*** la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, ***la*** diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, ***la*** vendita diretta di prodotti agricoli e ***l'***innovazione.	3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti ***selezionati*** da gruppi di azione locale ***ai quali partecipano PMI, lavoratori autonomi e*** start-up ***con*** la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, ***nella*** diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, ***nella*** vendita diretta di prodotti agricoli e ***nell'***innovazione***, nonché ai progetti che contribuiscono a promuovere maggiormente l'imprenditorialità nella zona rurale***.

Or. es

Emendamento 3093
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati da gruppi di azione locale che riguardano start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione.	3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati da gruppi di azione locale che riguardano start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli***, le catene del valore locali delle proteine vegetali, il miglioramento del benessere degli animali*** e l'innovazione.

Or. en

Emendamento 3094
Emma Wiesner, Christine Singer, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati da gruppi di azione locale che riguardano start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle ***attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione***.	3. Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati da gruppi di azione locale che riguardano start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle ***imprese rurali, quali le aziende agricole e le imprese agrituristiche***.

Or. en

Emendamento 3095
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori, ***come*** la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.	4. Il sostegno fornito attraverso LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale ***perseguiti da gruppi di azione locale composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali pubblici e privati, affrontando, tra l'altro, il rafforzamento delle filiere regionali, anche*** con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori ***e gli altri cittadini rurali nell'ambito dei gruppi di azione locale***, ***promuovendo in particolare*** la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.

Or. en

Emendamento 3096
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.	4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale***, l'innovazione locale, la sperimentazione e la risposta, guidata dalla comunità, alle sfide climatiche, ambientali e socioeconomiche, con una governance inclusiva e la partecipazione attiva delle donne e dei gruppi sottorappresentati***.

Or. en

Emendamento 3097
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i ***silvicoltori***, ***come*** la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali ***e*** il rafforzamento del capitale sociale.	4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per ***le comunità rurali, nei quali*** gli agricoltori e i ***proprietari forestali svolgono un ruolo chiave***, ***quali*** la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali***,*** il rafforzamento del capitale sociale***, la prestazione di servizi di base e il miglioramento delle condizioni di vita generali, tenendo conto delle esigenze***

delle donne.

Or. es

Emendamento 3098
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.	4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per ***le comunità rurali, nei quali*** gli agricoltori e i silvicoltori ***svolgono un ruolo chiave***, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale***, la fornitura di servizi di base e il miglioramento delle condizioni di vita complessive, tenendo conto delle esigenze delle donne***.

Or. en

Emendamento 3099
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, ***il miglioramento del benessere*** dei cittadini rurali e il	4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, ***le condizioni di lavoro e di vita*** dei cittadini rurali e il rafforzamento

rafforzamento del capitale sociale.	del capitale sociale***, la riduzione della povertà e la promozione della creazione di posti di lavoro, prestando particolare attenzione alle esigenze dei giovani e delle donne***.

Or. en

Emendamento 3100
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.	4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per ***il territorio dei gruppi di azione locale (GAL) e per le comunità rurali, nei quali*** gli agricoltori e i silvicoltori ***svolgono un ruolo chiave***, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.

Or. en

Emendamento 3101
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori***, come*** la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento ***del***	4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori ***e altri cittadini rurali, nonché su aspetti quali*** la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle

benessere dei cittadini rurali ***e*** il rafforzamento del capitale sociale.	zone rurali, il miglioramento ***della qualità della vita*** dei cittadini rurali***,*** il rafforzamento del capitale sociale ***e le iniziative culturali e giovanili***.

Or. pt

Emendamento 3102
Nina Carberry, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.	4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, ***la costruzione di economie alimentari locali e territoriali più solide,*** il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.

Or. en

Emendamento 3103
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento ***del benessere dei cittadini rurali e*** il rafforzamento del capitale sociale.	4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per ***i cittadini rurali,*** gli agricoltori e i silvicoltori, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento ***della qualità della vita,*** il rafforzamento del capitale sociale ***e le iniziative culturali e per i giovani***.

Or. en

Emendamento 3104
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.	4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale***, con la partecipazione dei giovani e delle donne***.

Or. el

Emendamento 3105
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra ***sui settori dello*** sviluppo rurale ***con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori***, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.	4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra ***sullo*** sviluppo rurale, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.

Or. en

Emendamento 3106
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.	4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori***, le comunità rurali*** e i silvicoltori, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.

Or. en

Emendamento 3107
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.	4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, ***il benessere degli animali,*** il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.

Or. en

Emendamento 3108
Marion Walsmann, Oliver Schenk, Alexandra Mehnert, Ilia Lazarov

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale ***con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori***, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.	4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.

Or. en

Emendamento 3109
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per ***gli agricoltori e i silvicoltori***, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento ***del benessere dei cittadini rurali e*** il rafforzamento del capitale sociale.	4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per ***i cittadini rurali***, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento ***della qualità della vita,*** il rafforzamento del capitale sociale ***e le iniziative culturali e per i giovani***.

Or. en

Motivazione

Nell'attuale paragrafo 4, l'ambito di applicazione dell'attuazione di LEADER dovrebbe essere integrato, consentendo il mantenimento degli ambiti di intervento attualmente attuati e un'ampia applicazione dello strumento. Ciò sarebbe inoltre coerente con la posizione della Commissione secondo cui i beneficiari di LEADER possono essere varie entità, senza essere limitati all'agricoltura e alla silvicoltura.

Emendamento 3110
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori ***e*** i silvicoltori, ***come*** la trasformazione ***sociale,*** ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.	4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori ***o*** i silvicoltori, ***che possono comprendere*** la trasformazione ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.

Or. en

Emendamento 3111
Stefan Köhler, Marion Walsmann, Norbert Lins, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori, come ***la trasformazione*** sociale, ambientale, digitale ed ***economica*** delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.	4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori, come ***lo sviluppo*** sociale, ambientale, digitale ed ***economico*** delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.

Or. en

Emendamento 3112
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché l'attuazione di LEADER

rimanga proporzionata, evitando inutili complessità amministrative per i gruppi di azione locale e i beneficiari, in particolare per i piccoli portatori di interessi delle zone rurali.

Or. en

Emendamento 3113
André Franqueira Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i comuni, le cooperative, le piccole e medie imprese, le associazioni locali, le organizzazioni della società civile, i giovani, le donne, le parti sociali e altre persone e organizzazioni locali possano accedere alle strategie LEADER, anche nelle regioni ultraperiferiche, nelle isole, nelle zone a bassa densità e nelle zone rurali remote.

Or. pt

Emendamento 3114
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 18 bis
	Sostegno nell'ambito di LEADER
	1. Il sostegno fornito attraverso LEADER di cui all'articolo 18 del presente regolamento è conforme ai criteri seguenti:

(a) il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi è obbligatorio per i costi delle operazioni dei gruppi di azione locale LEADER;

(b) il sostegno a progetti realizzati conformemente alle strategie di sviluppo locale LEADER non superiore a 20 000 EUR è erogato sotto forma di importi forfettari e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori;

(c) il sostegno all'avvio di nuove imprese rurali che svolgono attività non agricole in aree rurali può essere fornito sotto forma di importi forfettari fino a un massimo di 100 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori;

(d) il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi è incoraggiato per i progetti attuati nell'ambito delle strategie di sviluppo locale LEADER.

2. Il sostegno fornito a norma del presente articolo può coprire i costi di preparazione delle strategie di sviluppo locale o i costi delle operazioni attuate o una combinazione di entrambi. Gli Stati membri garantiscono che i costi delle operazioni siano conformi alle prescrizioni stabilite per i pertinenti tipi di interventi di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 3115
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 18 bis

Sostegno nell'ambito di LEADER

Il sostegno fornito attraverso LEADER di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] è conforme ai criteri seguenti:

(a) il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi è obbligatorio per i costi delle operazioni dei gruppi di azione locale LEADER;

(b) il sostegno a progetti realizzati conformemente alle strategie di sviluppo locale LEADER non superiore a 20 000 EUR è erogato sotto forma di importi forfettari e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori;

(c) il sostegno all'avvio di nuove imprese rurali che svolgono attività non agricole in aree rurali può essere fornito sotto forma di importi forfettari fino a un massimo di 100 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori;

(d) il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi è incoraggiato per i progetti attuati nell'ambito delle strategie di sviluppo locale LEADER.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 77, paragrafo 1, del regolamento NRP.

Emendamento 3116
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 18 bis
	Il sostegno fornito a norma del presente articolo può coprire i costi di

preparazione delle strategie di sviluppo locale o i costi delle operazioni attuate o una combinazione di entrambi. Gli Stati membri garantiscono che i costi delle operazioni siano conformi alle prescrizioni stabilite per i pertinenti tipi di interventi di cui al presente regolamento.

Or. ro

Emendamento 3117
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Anja Hazekamp, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 18 ter
	Dimensione globale della PAC
	1. A norma dell'articolo 208 TFUE, l'Unione e gli Stati membri garantiscono che gli obiettivi in materia di cooperazione allo sviluppo siano tenuti in considerazione in tutti gli interventi della PAC e rispettino il diritto all'alimentazione nonché il diritto allo sviluppo.
	2. Gli Stati membri garantiscono che i piani strategici della PAC contribuiscano nella massima misura possibile al tempestivo conseguimento degli obiettivi indicati nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, segnatamente gli OSS 2, 10, 12 e 13, nonché nell'accordo di Parigi.
	Pertanto, gli interventi della PAC:
	(i) contribuiscono a sviluppare un'agricoltura diversificata e sostenibile e pratiche agroecologiche resilienti sia nell'Unione che nei paesi partner;
	(ii) contribuiscono al mantenimento della diversità genetica delle sementi, delle

piante coltivate, degli animali domestici e da allevamento nonché delle specie selvatiche correlate, sia nell'Unione che nei paesi partner;

(iii) contribuiscono a valorizzare il potenziale dei piccoli agricoltori, delle piccole imprese agricole, in particolare delle agricoltrici, delle popolazioni indigene attive nella produzione agricola e dei pastori, sia nell'Unione che nei paesi partner;

(iv) contribuiscono allo sviluppo di sistemi alimentari locali e di mercati nazionali e regionali sia nell'Unione che nei paesi partner, al fine di ridurre al minimo la dipendenza dalle importazioni alimentari e accorciare le filiere agroalimentari;

(v) pongono fine alle pratiche commerciali che distorcono il commercio mondiale nei mercati agricoli ed espongono gli agricoltori dell'UE a una concorrenza sleale;

(vi) integrano pienamente le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a essi.

La conformità della PAC alla coerenza delle politiche per lo sviluppo è valutata su base periodica, utilizzando, tra l'altro, i dati del meccanismo di monitoraggio di cui all'articolo 119 bis. La Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito ai risultati della valutazione e alla risposta politica dell'Unione.

Or. en

Emendamento 3118
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*

Sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura ***e della silvicoltura*** e nelle zone rurali	Sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura e nelle zone rurali

Or. fr

Emendamento 3119
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Anja Hazekamp, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura e nelle zone rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli Stati membri sostengono:	Gli Stati membri forniscono sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura e nelle zone rurali***, anche al fine di promuovere e favorire pratiche sostenibili, quali l'agricoltura biologica e altre pratiche agroecologiche, il benessere degli animali, la produzione di colture proteiche e la lotta contro la resistenza agli antimicrobici*** alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli Stati membri sostengono:

Or. en

Emendamento 3120
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Raffaele Stancanelli, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura ***e della silvicoltura*** e nelle zone rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli Stati membri sostengono:	Gli Stati membri forniscono sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura e nelle zone rurali***, in particolare contribuendo allo sviluppo e alla diffusione di soluzioni tecnologiche***

	europee che rafforzano l'autonomia strategica e la competitività del settore agricolo dell'Unione, alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli Stati membri sostengono:

Or. fr

Emendamento 3121
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'***agricoltura*** e della silvicoltura e nelle zone rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli Stati membri sostengono:	Gli Stati membri forniscono sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'***agroecologia*** e della silvicoltura e nelle zone rurali***, anche al fine di promuovere e sostenere l'agricoltura biologica e altre pratiche agroecologiche, il benessere degli animali, la produzione di colture proteiche e la lotta contro la resistenza agli antimicrobici*** alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli Stati membri sostengono:

Or. en

Emendamento 3122
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione ***nei settori dell'***agricoltura e della silvicoltura e nelle zone rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo.	Gli Stati membri forniscono sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione ***nell'***agricoltura e ***possono fornire sostegno nel settore*** della silvicoltura e nelle zone rurali alle

Gli Stati membri sostengono:	condizioni stabilite nel presente articolo. Gli Stati membri sostengono:

Or. en

Emendamento 3123
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura e nelle zone rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli Stati membri sostengono:	Gli Stati membri forniscono sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura e***, se del caso,*** della silvicoltura e nelle zone rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli Stati membri sostengono:

Or. en

Emendamento 3124
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura e nelle zone rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli Stati membri sostengono:	Gli Stati membri forniscono sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura e***, se del caso,*** della silvicoltura e nelle zone rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli Stati membri sostengono:

Or. en

Emendamento 3125
Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura e nelle zone rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli Stati membri sostengono:	Gli Stati membri ***possono fornire*** sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura e***, se del caso,*** della silvicoltura e nelle zone rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli Stati membri sostengono:

Or. en

Emendamento 3126
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori ***dell'agricoltura*** e della silvicoltura e nelle zone rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli Stati membri sostengono:	Gli Stati membri forniscono sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori ***agroalimentare*** e della silvicoltura e nelle zone rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli Stati membri sostengono:

Or. es

Emendamento 3127
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) gli Stati membri possono fornire sostegno:
	(a) ai gruppi operativi PEI-AGRI, ai fini della preparazione di progetti o azioni

volti a garantire una più ampia diffusione dei relativi risultati;

(b) per l'istituzione dei servizi di consulenza aziendale di cui all'articolo 20, paragrafo 3;

(c) allo sviluppo delle capacità dei consulenti nell'ambito dei servizi di consulenza aziendale di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 3128
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le azioni volte a promuovere l'innovazione, la formazione e la consulenza, lo sviluppo delle competenze, i servizi di consulenza e altre forme di condivisione delle conoscenze e diffusione delle informazioni.	(b) le azioni volte a promuovere l'innovazione, la formazione e la consulenza, lo sviluppo delle competenze, ***il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori agricoli,*** i servizi di consulenza e altre forme di condivisione delle conoscenze e diffusione delle informazioni***, anche in materia di trasparenza e sostenibilità della filiera alimentare, nonché a promuovere la collaborazione con i centri di ricerca, le università, le imprese, gli agricoltori a livello di azienda agricola e le pertinenti reti europee per l'innovazione nel settore agroalimentare, compresa la diffusione di sostanze per il controllo biologico utilizzabili nell'agricoltura biologica e in altri sistemi agroecologici***.

Or. en

Emendamento 3129
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le azioni volte a promuovere l'innovazione, la formazione e la consulenza, lo sviluppo delle competenze, i servizi di consulenza e altre forme di condivisione delle conoscenze e diffusione delle informazioni.	(b) le azioni volte a promuovere l'innovazione, la formazione e la consulenza, lo sviluppo delle competenze, i servizi di consulenza e altre forme di condivisione delle conoscenze e diffusione delle informazioni***, anche in materia di trasparenza e sostenibilità della filiera alimentare, nonché a promuovere la collaborazione con i centri di ricerca, le università, le imprese, gli agricoltori a livello di azienda agricola e le pertinenti reti europee per l'innovazione nel settore agroalimentare, compresa la diffusione di sostanze per il controllo biologico utilizzabili nell'agricoltura biologica e in altri sistemi agroecologici***.

Or. en

Emendamento 3130
Emma Wiesner, Christine Singer, Barry Cowen, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le azioni volte a promuovere l'innovazione, la formazione e la consulenza, lo sviluppo delle competenze, i servizi di consulenza e altre forme di condivisione delle conoscenze e diffusione delle informazioni.	(b) le azioni volte a promuovere l'innovazione, la formazione e la consulenza, lo sviluppo delle competenze, i servizi di consulenza e altre forme di condivisione delle conoscenze e diffusione delle informazioni***, in particolare riguardo a questioni come la resistenza agli antimicrobici, un maggiore benessere animale e una migliore produzione di proteine vegetali***.

Or. en

Emendamento 3131
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le azioni volte a promuovere l'innovazione, la formazione e la consulenza, lo sviluppo delle competenze, i servizi di consulenza e altre forme di condivisione delle conoscenze e diffusione delle informazioni.	(b) le azioni volte a promuovere l'innovazione, la formazione e la consulenza, lo sviluppo delle competenze, ***il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori agricoli,*** i servizi di consulenza e altre forme di condivisione delle conoscenze e diffusione delle informazioni.

Or. en

Emendamento 3132
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 19– paragrafo 1 – comma 1 - lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le azioni volte a promuovere l'innovazione, la formazione e la consulenza, lo sviluppo delle competenze, i servizi di consulenza e altre forme di condivisione delle conoscenze e diffusione delle informazioni.	b) le azioni volte a promuovere l'innovazione, la formazione e la consulenza, lo sviluppo delle competenze**,** ***la transizione digitale***, i servizi di consulenza e altre forme di condivisione delle conoscenze e diffusione delle informazioni.

Or. el

Emendamento 3133
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le azioni volte a promuovere l'innovazione, la formazione e la consulenza, lo sviluppo delle competenze, i servizi di consulenza e altre forme di condivisione delle conoscenze e diffusione delle informazioni.	(b) ***(b)*** le azioni volte a promuovere l'innovazione, la formazione e la consulenza, lo sviluppo delle competenze, ***la gestione del rischio,*** i servizi di consulenza e altre forme di condivisione delle conoscenze e diffusione delle informazioni.

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a promuovere la diffusione di strumenti di gestione del rischio tra le imprese.

Emendamento 3134
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le azioni ***volte a promuovere l'innovazione***, la formazione ***e la consulenza***, lo sviluppo delle competenze***, i servizi di consulenza e*** altre forme di condivisione delle conoscenze e diffusione delle informazioni.	(b) le azioni ***di condivisione delle conoscenze***, ***quali la consulenza,*** la formazione, lo sviluppo delle competenze ***o*** altre forme di condivisione delle conoscenze e diffusione delle informazioni***, volte a promuovere l'innovazione***.

Or. en

Emendamento 3135
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le azioni ***volte a promuovere l'innovazione***, la formazione ***e la***	(b) le azioni ***di condivisione delle conoscenze***, ***quali la consulenza,*** la

consulenza, lo sviluppo delle competenze***, i servizi di consulenza e*** altre forme di condivisione delle conoscenze e diffusione delle informazioni.	formazione, lo sviluppo delle competenze ***o*** altre forme di condivisione delle conoscenze e diffusione delle informazioni***, volte a promuovere l'innovazione***.

Or. en

Emendamento 3136
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno ai servizi di consulenza è concesso soltanto per i servizi di consulenza conformi all'articolo 20, paragrafo 3.	Il sostegno ai servizi di consulenza***, compresi i costi operativi,*** è concesso soltanto per i servizi di consulenza conformi all'articolo 20, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 3137
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri possono fornire sostegno:
	(a) ai gruppi operativi PEI-AGRI, ai fini della preparazione di progetti o azioni volti a garantire una più ampia diffusione dei relativi risultati;
	(b) per l'istituzione dei servizi di consulenza aziendale di cui all'articolo 20, paragrafo 3;
	(c) allo sviluppo delle capacità dei consulenti nell'ambito dei servizi di consulenza aziendale di cui all'articolo

20, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 3138
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli aiuti di cui al presente articolo dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche della produzione biologica, che richiede una formazione continua e un aggiornamento costante delle conoscenze tecniche da parte degli agricoltori.

Or. es

Motivazione

Il settore biologico necessita di servizi di consulenza, innovazione e digitalizzazione adeguati ai suoi costi e ai suoi obblighi specifici.

Emendamento 3139
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'obiettivo del PEI-AGRI è accelerare lo sviluppo e l'uso delle innovazioni migliorando lo scambio di conoscenze e promuovendo le sinergie tra le politiche, gli attori e gli strumenti nei settori ***dell'agricoltura*** e della silvicoltura e nelle zone rurali. I risultati dell'attività del PEI-AGRI devono essere diffusi e moltiplicati attraverso il sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation	L'obiettivo del PEI-AGRI è accelerare lo sviluppo e l'uso delle innovazioni migliorando lo scambio di conoscenze e promuovendo le sinergie tra le politiche, gli attori e gli strumenti nei settori ***agroalimentare*** e della silvicoltura e nelle zone rurali. I risultati dell'attività del PEI-AGRI devono essere diffusi e moltiplicati attraverso il sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation

System, AKIS).	System, AKIS).

Or. es

Emendamento 3140
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) collega la ricerca e le pratiche ***agricole e forestali*** e informa la comunità scientifica delle esigenze legate a tali pratiche;	(b) collega la ricerca e le pratiche e informa la comunità scientifica delle esigenze legate a tali pratiche;

Or. en

Emendamento 3141
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) collega la ricerca e le pratiche agricole ***e forestali*** e informa la comunità scientifica delle esigenze legate a tali pratiche;	(b) collega la ricerca e le pratiche agricole e informa la comunità scientifica delle esigenze legate a tali pratiche;

Or. fr

Emendamento 3142
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) promuove l'uso di soluzioni	(d) promuove l'uso di soluzioni

innovative attraverso la diffusione di informazioni e conoscenze, compresi gli scambi tra agricoltori.	innovative attraverso la diffusione di informazioni e conoscenze, compresi gli scambi tra agricoltori***, con un sostegno mirato all'apprendimento tra pari, al tutoraggio e allo scambio di conoscenze che coinvolgono i giovani agricoltori e le agricoltrici***.

Or. en

Emendamento 3143
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) promuove l'uso di soluzioni innovative attraverso la diffusione di informazioni e conoscenze, compresi gli scambi tra agricoltori.	(d) promuove l'uso di soluzioni innovative attraverso la diffusione di informazioni e conoscenze, compresi gli scambi tra agricoltori***, se del caso***.

Or. en

Motivazione

L'organizzazione di scambi tra agricoltori non è obbligatoria per i gruppi operativi PEI-AGRI; tuttavia, se del caso, il PEI-AGRI partecipa a tali iniziative (progetti) e ospita gruppi di agricoltori.

Emendamento 3144
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) promuove l'uso di soluzioni innovative attraverso la diffusione di informazioni e conoscenze, compresi gli scambi tra agricoltori.	(d) promuove l'uso di soluzioni innovative attraverso la diffusione di informazioni e conoscenze, compresi gli scambi tra agricoltori***, se del caso***.

Or. en

Motivazione

L'organizzazione di scambi tra agricoltori non è obbligatoria per i gruppi operativi PEI-AGRI; tuttavia, se del caso, il PEI-AGRI partecipa a tali iniziative (progetti) e ospita gruppi di agricoltori.

Emendamento 3145
Jessika van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie innovative sviluppate nell'Unione, comprese le tecnologie riproduttive e di miglioramento genetico, quali il sessaggio del seme, contribuendo al progresso genetico, all'efficienza delle risorse e alla competitività del settore agricolo dell'Unione, anche mediante un sostegno mirato alle imprese innovative e alle start-up.

Or. en

Emendamento 3146
Emma Wiesner, Barry Cowen, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) (d bis) sostiene la ricerca e l'innovazione per facilitare la riduzione delle lacune nella ricerca sull'uso di prodotti agricoli, comprese le colture proteiche, nelle formulazioni di alimenti e mangimi, agevolate da sperimentazioni a lungo termine e dall'istituzione di un metodo standardizzato di valutazione della qualità e di un sistema di classificazione.

Or. en

Emendamento 3147
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) promuove la partecipazione attiva, la leadership e la creazione di reti tra i giovani agricoltori e le agricoltrici nell'ambito del sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo, anche attraverso attività mirate di sviluppo delle capacità, il tutoraggio, l'apprendimento tra pari e un migliore accesso ai servizi di sostegno all'innovazione.

Or. en

Emendamento 3148
Michal Wiezik, Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) promuove la cooperazione tra il mondo accademico, i ricercatori e gli agricoltori a livello di azienda agricola per lo sviluppo, la sperimentazione e l'adozione di alternative sostenibili a base biologica ai prodotti fitosanitari sintetici, compresi gli approcci agroecologici e di difesa integrata.

Or. en

Emendamento 3149
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) sostiene la prestazione di assistenza a gruppi di agricoltori attivi per quanto riguarda l'innovazione e la sperimentazione di soluzioni e pratiche.

Or. en

Motivazione

Un recente studio della rete della PAC riguardante 24 Stati membri conclude che i gruppi che ottengono i migliori risultati sono quelli che hanno un'autentica esperienza di cooperazione, un forte coinvolgimento dei partner e svolgono attività di comunicazione rivolte ai portatori di interessi pertinenti. In altre parole, i risultati dei progetti non dipendono esclusivamente dall'idea tecnica, ma anche dalla qualità del gruppo e dalle modalità con cui quest'ultimo viene facilitato.

Emendamento 3150
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) sostiene la prestazione di assistenza a gruppi di agricoltori attivi in materia di innovazione e sperimentazione di soluzioni e pratiche.

Or. en

Motivazione

Un recente studio della rete europea della PAC condotto in 24 Stati membri conclude che i gruppi di maggior successo sono quelli che hanno un'autentica esperienza di cooperazione e di comunicazione con i portatori di interessi pertinenti. Il successo dei progetti dipende non solo dal concetto tecnico, ma anche dalla qualità del gruppo e dalla sua leadership. È pertanto giustificato fare del sostegno ai gruppi di agricoltori attivi un obiettivo esplicito della futura PAC, al fine di promuovere la co-creazione e la diffusione delle innovazioni.

Emendamento 3151
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) lo sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze specifiche degli agricoltori, dei silvicoltori e degli attori rurali;	(a) lo sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze specifiche degli agricoltori, dei silvicoltori e degli attori rurali***, garantendo nel contempo che tali soluzioni assicurino il mantenimento dei posti di lavoro nel settore agricolo, migliorino le condizioni di lavoro e favoriscano la transizione agroecologica nonché un uso più efficiente delle risorse, comprese le risorse energetiche***;

Or. fr

Emendamento 3152
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) lo sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze specifiche degli agricoltori, dei silvicoltori e degli attori rurali;	(a) lo sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze specifiche degli agricoltori, dei silvicoltori e degli attori rurali***, se del caso, tenendo conto delle interazioni lungo l'intera catena di approvvigionamento***;

Or. es

Emendamento 3153
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) lo sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze specifiche degli agricoltori, dei silvicoltori e degli attori rurali;	(a) lo sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze specifiche degli agricoltori, dei silvicoltori e degli attori rurali***, tenendo conto, se del caso, delle interazioni nell'intera catena di approvvigionamento***;

Or. en

Emendamento 3154
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) lo sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze specifiche degli agricoltori, dei silvicoltori e degli attori rurali;	(a) lo sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze specifiche degli agricoltori, dei silvicoltori***, dei lavoratori*** e degli attori rurali;

Or. en

Emendamento 3155
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) lo sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze specifiche degli agricoltori, dei silvicoltori e degli attori rurali;	(a) lo sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze specifiche degli agricoltori, dei silvicoltori***, dei lavoratori*** e degli attori rurali;

Or. en

Emendamento 3156
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'incontro di partner con conoscenze complementari come il mondo accademico, i ricercatori e la comunità agricola e, se del caso, gli attori della filiera alimentare, garantendo la loro partecipazione attiva ai progetti;	(b) l'incontro di partner con conoscenze complementari come il mondo accademico***, i consulenti, la società civile***, i ricercatori e la comunità agricola e, se del caso, gli attori della filiera alimentare, garantendo la loro partecipazione attiva ai progetti;

Or. en

Emendamento 3157
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il gruppo operativo che attua il progetto coinvolge almeno due attori diversi e contribuisce a uno o più obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].	(b) il gruppo operativo che attua il progetto coinvolge almeno due attori diversi***, di cui almeno uno rappresenta il settore agricolo,*** e contribuisce a uno o più obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. es

Emendamento 3158
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il gruppo operativo che attua il	(b) il gruppo operativo che attua il

progetto coinvolge almeno due attori diversi e contribuisce a uno o più obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].	progetto coinvolge almeno due attori diversi***, compresa la partecipazione obbligatoria di un agricoltore,*** e contribuisce a uno o più obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Motivazione

L'introduzione dell'obbligo di partecipazione di un agricoltore è intesa a garantire che i progetti attuati dai gruppi operativi PEI-AGRI rispondano direttamente alle reali esigenze delle pratiche agricole. Il coinvolgimento di un agricoltore rafforza la natura pratica e orientata all'attuazione delle operazioni, facilita un efficace trasferimento di conoscenze e aumenta la probabilità dell'effettiva applicazione e diffusione delle soluzioni sviluppate a livello di azienda agricola.

Emendamento 3159
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il gruppo operativo che attua il progetto coinvolge almeno due attori diversi e contribuisce a uno o più obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].	(b) il gruppo operativo che attua il progetto coinvolge almeno due attori diversi***, compresa la partecipazione obbligatoria di un agricoltore,*** e contribuisce a uno o più obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Motivazione

L'introduzione dell'obbligo di partecipazione di un agricoltore è intesa a garantire che i progetti attuati dai gruppi operativi PEI-AGRI rispondano direttamente alle reali esigenze delle pratiche agricole. Il coinvolgimento di un agricoltore rafforza la natura pratica e orientata all'attuazione delle operazioni, facilita un efficace trasferimento di conoscenze e aumenta la probabilità dell'effettiva applicazione e diffusione delle soluzioni sviluppate a livello di azienda agricola.

Emendamento 3160
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri non forniscono un sostegno ai sensi del presente articolo alla condivisione delle conoscenze e all'innovazione che coinvolgono unicamente organismi di ricerca.	5. Gli Stati membri ***garantiscono che gli agricoltori siano i principali beneficiari del sostegno, mantenendo al minimo le spese amministrative, e*** non forniscono un sostegno ai sensi del presente articolo alla condivisione delle conoscenze e all'innovazione che coinvolgono unicamente organismi di ricerca.

Or. en

Emendamento 3161
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri possono fornire un sostegno rafforzato ai progetti attuati congiuntamente da più agricoltori all'interno di un determinato paesaggio, bacino di drenaggio o bacino idrografico, qualora tale cooperazione contribuisca alla resilienza ai cambiamenti climatici, al ripristino della biodiversità, alla prevenzione dell'erosione o alla ritenzione idrica.

Or. en

Emendamento 3162
Barry Cowen, Asger Christensen, Michal Wiezik, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri garantiscono che i piani NRP prevedano un regime transitorio e forme di sostegno per i beneficiari dei precedenti regimi PEI-AGRI, al fine di massimizzare i benefici ambientali e mitigare le eventuali perdite di reddito subite.

Or. en

Emendamento 3163
Nina Carberry, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri garantiscono che i piani NRP prevedano un regime transitorio e forme di sostegno per i beneficiari dei precedenti regimi PEI-AGRI, al fine di massimizzare i benefici ambientali e mitigare le eventuali perdite di reddito subite.

Or. en

Emendamento 3164
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri designano almeno il 20 % del sostegno fornito a norma del presente articolo ad azioni e

interventi volti a migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori agricoli.

Or. en

Emendamento 3165
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Ciascuno Stato membro designa un sostegno sufficiente fornito a norma del presente articolo a misure e interventi volti a migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori agricoli.

Or. en

Motivazione

Attualmente gli Stati membri assegnano, se del caso, risorse di bilancio trascurabili all'istruzione e alla formazione dei lavoratori agricoli. Dato l'elevato numero di infortuni sul lavoro e le necessarie transizioni strutturali, tale miglioramento delle competenze è indispensabile.

Emendamento 3166
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro garantisce che gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso all'innovazione e che le nuove conoscenze li raggiungano in modo tempestivo ed efficace, consentendo loro di applicare efficacemente soluzioni	1. Ciascuno Stato membro garantisce che gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso all'innovazione e che le nuove conoscenze li raggiungano in modo tempestivo ed efficace, consentendo loro di applicare efficacemente soluzioni

innovative e sostenibili e di beneficiare di conoscenze aggiornate nel settore agricolo.	innovative e sostenibili e di beneficiare di conoscenze aggiornate nel settore agricolo. ***È prestata particolare attenzione agli interventi che contribuiscono all'azione per il clima, alla conservazione della biodiversità, al ripristino della natura, alla gestione sostenibile delle risorse, al benessere degli animali e alla fornitura di beni pubblici e servizi ecosistemici. Se del caso, gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari che ricevono sostegno per interventi che richiedono cambiamenti significativi nelle pratiche di gestione abbiano accesso a servizi di consulenza personalizzati prima, durante e dopo l'attuazione delle misure sostenute.***

Or. en

Emendamento 3167
Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro garantisce che gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso all'innovazione e che le nuove conoscenze li raggiungano in modo tempestivo ed efficace, consentendo loro di applicare efficacemente soluzioni innovative e sostenibili e di beneficiare di conoscenze aggiornate nel settore agricolo.	1. Ciascuno Stato membro garantisce che gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso all'innovazione ***in tutte le zone rurali*** e che le nuove conoscenze li raggiungano in modo tempestivo ed efficace, consentendo loro di applicare efficacemente soluzioni innovative e sostenibili e di beneficiare di conoscenze aggiornate nel settore agricolo.

Or. fr

Emendamento 3168
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro garantisce che gli agricoltori ***e*** i silvicoltori abbiano accesso all'innovazione e che le nuove conoscenze li raggiungano in modo tempestivo ed efficace, consentendo loro di applicare efficacemente soluzioni innovative e sostenibili e di beneficiare di conoscenze aggiornate nel settore agricolo.	1. Ciascuno Stato membro garantisce che gli agricoltori***,*** i silvicoltori ***e altre persone e organizzazioni rurali*** abbiano accesso all'innovazione e che le nuove conoscenze li raggiungano in modo tempestivo ed efficace, consentendo loro di applicare efficacemente soluzioni innovative e sostenibili e di beneficiare di conoscenze aggiornate nel settore agricolo.

Or. pt

Emendamento 3169
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro garantisce che gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso all'innovazione e che le nuove conoscenze li raggiungano in modo tempestivo ed efficace, consentendo loro di applicare efficacemente soluzioni innovative e sostenibili e di beneficiare di conoscenze aggiornate ***nel settore*** agricolo.	1. Ciascuno Stato membro garantisce che gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso all'innovazione e che le nuove conoscenze li raggiungano in modo tempestivo ed efficace, consentendo loro di applicare efficacemente soluzioni innovative e sostenibili e di beneficiare di conoscenze aggiornate ***nei settori*** agricolo ***e forestale***.

Or. en

Emendamento 3170
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro garantisce	1. Ciascuno Stato membro garantisce

che gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso all'innovazione e che le nuove conoscenze li raggiungano ***in modo tempestivo ed efficace***, consentendo loro di applicare efficacemente soluzioni innovative e sostenibili e di beneficiare di conoscenze aggiornate nel settore agricolo.	che gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso all'innovazione e che le nuove conoscenze li raggiungano, consentendo loro di applicare efficacemente soluzioni innovative e sostenibili e di beneficiare di conoscenze aggiornate nel settore agricolo.

Or. en

Emendamento 3171
Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro ***garantisce*** che gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso all'innovazione e che le nuove conoscenze li raggiungano in modo tempestivo ed efficace, consentendo loro di applicare efficacemente soluzioni innovative e sostenibili e di beneficiare di conoscenze aggiornate nel settore agricolo.	1. Ciascuno Stato membro ***può garantire*** che gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso all'innovazione e che le nuove conoscenze li raggiungano in modo tempestivo ed efficace, consentendo loro di applicare efficacemente soluzioni innovative e sostenibili e di beneficiare di conoscenze aggiornate nel settore agricolo.

Or. en

Emendamento 3172
Elsi Katainen, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro garantisce che gli agricoltori ***e i silvicoltori*** abbiano accesso all'innovazione e che le nuove conoscenze li raggiungano in modo tempestivo ed efficace, consentendo loro di applicare efficacemente soluzioni innovative e sostenibili e di beneficiare di conoscenze aggiornate nel settore agricolo.	1. Ciascuno Stato membro garantisce che gli agricoltori abbiano accesso all'innovazione e che le nuove conoscenze li raggiungano in modo tempestivo ed efficace, consentendo loro di applicare efficacemente soluzioni innovative e sostenibili e di beneficiare di conoscenze aggiornate nel settore agricolo.

Or. en

Emendamento 3173
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro garantisce che gli agricoltori ***e i silvicoltori*** abbiano accesso all'innovazione e che le nuove conoscenze li raggiungano in modo tempestivo ed efficace, consentendo loro di applicare efficacemente soluzioni innovative e sostenibili e di beneficiare di conoscenze aggiornate nel settore agricolo.	1. Ciascuno Stato membro garantisce che gli agricoltori abbiano accesso all'innovazione e che le nuove conoscenze li raggiungano in modo tempestivo ed efficace, consentendo loro di applicare efficacemente soluzioni innovative e sostenibili e di beneficiare di conoscenze aggiornate nel settore agricolo.

Or. en

Emendamento 3174
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. rafforzare la cooperazione tra agricoltori, università, istituti di ricerca e imprese per sviluppare e attuare soluzioni innovative nel settore primario.

Or. el

Emendamento 3175
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Per soddisfare il requisito di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro stabilisce nel piano NRP il modo in cui le innovazioni e le conoscenze aggiornate raggiungono gli agricoltori, in particolare attraverso l'AKIS. L'AKIS contiene:	2. Per soddisfare il requisito di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro stabilisce nel piano NRP il modo in cui le innovazioni e le conoscenze aggiornate ***e adeguate ai diversi territori*** raggiungono gli agricoltori, in particolare attraverso l'AKIS. L'AKIS ***dovrebbe essere sfruttato e accessibile in tutti i territori, in particolare nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone insulari e montane. Esso*** contiene:

Or. fr

Emendamento 3176
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per soddisfare il requisito di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro ***stabilisce*** nel piano NRP il modo in cui le innovazioni e le conoscenze aggiornate raggiungono gli agricoltori, in particolare attraverso l'AKIS. ***L'***AKIS contiene:	2. Per soddisfare il requisito di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro ***descrive*** nel piano NRP il modo in cui le innovazioni e le conoscenze aggiornate raggiungono gli agricoltori, ***e, se del caso, i silvicoltori,*** in particolare attraverso l'AKIS. ***La descrizione dell'***AKIS contiene:

Or. en

Emendamento 3177
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per soddisfare il requisito di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro ***stabilisce*** nel piano NRP il modo in cui le innovazioni e le conoscenze aggiornate	2. Per soddisfare il requisito di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro ***descrive*** nel piano NRP il modo in cui le innovazioni e le conoscenze aggiornate

raggiungono gli agricoltori, in particolare attraverso l'AKIS. ***L'***AKIS contiene:	raggiungono gli agricoltori, ***e, se del caso, i silvicoltori,*** in particolare attraverso l'AKIS. ***La descrizione dell'***AKIS contiene:

Or. en

Emendamento 3178
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per soddisfare il requisito di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro stabilisce ***nel piano NRP*** il modo in cui le innovazioni e le conoscenze aggiornate raggiungono gli agricoltori, in particolare attraverso l'AKIS. L'AKIS contiene:	2. Per soddisfare il requisito di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro stabilisce il modo in cui le innovazioni e le conoscenze aggiornate raggiungono gli agricoltori, in particolare attraverso l'AKIS. L'AKIS contiene:

Or. pt

Emendamento 3179
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le modalità per garantire flussi di conoscenze e sinergie efficaci tra i consulenti, i ricercatori, i professionisti, le reti nazionali della PAC e gli altri portatori di interessi;	(a) le modalità per garantire***, in tutti i territori e, in particolare, nelle zone che presentano svantaggi cumulativi, comprese le regioni di cui agli articoli 349 e 174 TFUE,*** flussi di conoscenze e sinergie efficaci tra i consulenti, i ricercatori, i professionisti, le reti nazionali della PAC e gli altri portatori di interessi;

Or. fr

Emendamento 3180
Elsi Katainen, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le azioni volte a migliorare l'accesso degli agricoltori e dei silvicoltori a una consulenza imparziale e qualificata;	(b) le azioni volte a migliorare l'accesso degli agricoltori***, delle comunità e delle imprese rurali*** e***, se uno Stato membro decide in tal senso,*** dei silvicoltori a una consulenza imparziale e qualificata;

Or. en

Motivazione

Il gruppo destinatario dovrebbe essere esteso alle comunità e alle imprese rurali, ma l'inclusione dei silvicoltori dovrebbe essere lasciata alla discrezione degli Stati membri.

Emendamento 3181
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il sostegno all'innovazione nell'ambito dei servizi di consulenza aziendale, in particolare il sostegno ***ai*** gruppi operativi PEI-AGRI di cui all'articolo 19, anche per l'utilizzo del "modello interattivo di innovazione" di cui all'articolo 19, paragrafo 4;	(c) il sostegno all'innovazione nell'ambito dei servizi di consulenza aziendale, in particolare il sostegno ***alla preparazione, all'attuazione e al potenziamento dei*** gruppi operativi PEI-AGRI di cui all'articolo 19, anche per l'utilizzo del "modello interattivo di innovazione" di cui all'articolo 19, paragrafo 4;

Or. en

Emendamento 3182
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) un piano per migliorare la diffusione e la dimostrazione dei risultati della ricerca e di soluzioni innovative e sostenibili per gli agricoltori, i silvicoltori e gli altri utilizzatori finali su larga scala;	(d) un piano per migliorare la diffusione e la dimostrazione dei risultati della ricerca e di soluzioni innovative e sostenibili per gli agricoltori, ***e, se del caso,*** i silvicoltori e gli altri utilizzatori finali su larga scala;

Or. en

Emendamento 3183
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) un piano per migliorare la diffusione e la dimostrazione dei risultati della ricerca e di soluzioni innovative e sostenibili per gli agricoltori, i silvicoltori e gli altri utilizzatori finali su larga scala;	(d) un piano per migliorare la diffusione e la dimostrazione dei risultati della ricerca e di soluzioni innovative e sostenibili per gli agricoltori, ***e, se del caso,*** i silvicoltori e gli altri utilizzatori finali su larga scala;

Or. en

Emendamento 3184
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) un sistema per la prestazione di ***servizi di*** consulenza ***aziendale***, istituito a norma del paragrafo 3.	(f) un sistema per la prestazione di consulenza, istituito a norma del paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 3185
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) un sistema per la prestazione di ***servizi di*** consulenza ***aziendale***, istituito a norma del paragrafo 3.	(f) un sistema per la prestazione di consulenza, istituito a norma del paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 3186
Emmanouil Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera f – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Articolo 20 octies
	Sostegno ai prodotti agricoli locali
	1. La Grecia concede un sostegno per la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e il trasporto di prodotti agricoli primari e trasformati delle isole minori del Mar Egeo. Il sostegno dovrebbe pertanto rafforzare l'intera catena del valore agricola, compresi la produzione, la trasformazione, lo stoccaggio, la commercializzazione e il trasporto, promuovendo nel contempo la gestione sostenibile delle risorse idriche, l'innovazione, la resilienza ai cambiamenti climatici e il ricambio generazionale.
	2. La Grecia progetta gli interventi in modo da garantire la continuità e lo sviluppo della produzione agricola locale nelle isole minori del Mar Egeo.

3. La Grecia prevede un'equa distribuzione dei pagamenti. La Grecia può limitare l'importo del sostegno da concedere a un beneficiario in un determinato anno civile o utilizzare pagamenti decrescenti.

4. La Grecia può concedere un sostegno per la commercializzazione di prodotti al di fuori della regione di produzione. Tale sostegno non supera il 10 % del valore della produzione commercializzata, consegnata in una zona di destinazione in un determinato anno civile.

5. In caso di modifica di un piano a norma dell'articolo 24 del regolamento NRP [modifiche dei piani], i beneficiari colpiti dalla calamità naturale eccezionale o dall'evento meteorologico grave possono continuare a beneficiare del sostegno sotto forma di misure di sostegno alla produzione, alla trasformazione o alla distribuzione di cui al paragrafo 1, indipendentemente dal loro livello di attività durante tutto il periodo di ripristino, ma subordinatamente a un impegno formale a ripristinare la loro capacità di produzione agricola.

Or. en

Emendamento 3187
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nell'ambito dell'AKIS gli Stati membri descrivono, nei piani NRP, e attuano un sistema per la prestazione di servizi di consulenza aziendale da istituire per sostenere l'accesso alle conoscenze, una più ampia diffusione delle innovazioni e il loro utilizzo. I servizi di consulenza	3. Nell'ambito dell'AKIS gli Stati membri descrivono, nei piani NRP, e attuano un sistema per la prestazione di servizi di consulenza aziendale da istituire per sostenere l'accesso alle conoscenze, una più ampia diffusione delle innovazioni e il loro utilizzo. ***Tali servizi sono***

aziendale contemplano tutti gli elementi seguenti:	***indipendenti, finanziati con fondi pubblici, facilmente accessibili e attrezzati per sostenere la transizione a livello di azienda agricola verso sistemi di produzione resilienti.*** I servizi di consulenza aziendale contemplano tutti gli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 3188
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nell'ambito dell'AKIS gli Stati membri descrivono, nei piani ***NRP***, e attuano un sistema per la prestazione di servizi di consulenza aziendale da istituire per sostenere l'accesso alle conoscenze, una più ampia diffusione delle innovazioni e il loro utilizzo. I servizi di consulenza aziendale contemplano tutti gli elementi seguenti:	3. ***3.*** Nell'ambito dell'AKIS gli Stati membri descrivono, nei piani ***della PAC***, e attuano un sistema per la prestazione di servizi di consulenza aziendale da istituire per sostenere l'accesso alle conoscenze, una più ampia diffusione delle innovazioni e il loro utilizzo. I servizi di consulenza aziendale contemplano tutti gli elementi seguenti:

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a promuovere la diffusione di strumenti di gestione del rischio tra le imprese.

Emendamento 3189
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nell'ambito dell'AKIS gli Stati membri descrivono, nei piani NRP, e	3. Nell'ambito dell'AKIS gli Stati membri descrivono, nei piani NRP, e

attuano un sistema per la prestazione di servizi di consulenza aziendale ***da istituire*** per sostenere l'accesso alle conoscenze, una più ampia diffusione delle innovazioni e il loro utilizzo. I servizi di consulenza aziendale contemplano tutti gli elementi seguenti:	attuano un sistema per la prestazione di ***consulenza (***servizi di consulenza aziendale***)*** per sostenere l'accesso alle conoscenze, una più ampia diffusione delle innovazioni e il loro utilizzo. I servizi di consulenza aziendale contemplano tutti gli elementi seguenti:

Or. en

Motivazione

Non è necessario istituire nuovi sistemi qualora ne esistano già.

Emendamento 3190
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nell'ambito dell'AKIS gli Stati membri descrivono, nei piani NRP, e attuano un sistema per la prestazione di servizi di consulenza aziendale ***da istituire*** per sostenere l'accesso alle conoscenze, una più ampia diffusione delle innovazioni e il loro utilizzo. I servizi di consulenza aziendale contemplano tutti gli elementi seguenti:	3. Nell'ambito dell'AKIS gli Stati membri descrivono, nei piani NRP, e attuano un sistema per la prestazione di ***consulenza (***servizi di consulenza aziendale***),*** per sostenere l'accesso alle conoscenze, una più ampia diffusione delle innovazioni e il loro utilizzo. I servizi di consulenza aziendale contemplano gli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 3191
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la consulenza agli agricoltori e ai silvicoltori sulla gestione sostenibile e	(a) la consulenza ***indipendente e imparziale*** agli agricoltori e ai silvicoltori

resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani NRP, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la disponibilità dei servizi pertinenti; e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali;

sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, ***compresi l'agricoltura biologica e altre pratiche agroecologiche, la diversificazione, l'introduzione della coltivazione di leguminose nella rotazione delle colture e il miglioramento della salute e del benessere degli animali,*** nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani NRP, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole***, nonché la pianificazione della transizione dell'intera azienda agricola o di parte di essa, comprese le valutazioni della fattibilità, dei costi, dei tempi e del mercato per gli agricoltori che intraprendono iniziative di diversificazione e transizione***; la gestione delle imprese, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la disponibilità dei servizi pertinenti; e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali; ***nonché informazioni mirate, tutoraggio e sostegno consultivo per le donne nelle zone rurali e le agricoltrici, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, il trasferimento delle imprese, la diversificazione delle attività e la partecipazione alle catene di approvvigionamento locali e corte; comprese pratiche a favore dell'approccio "One Health" e tecniche agricole di precisione; nonché informazioni mirate, tutoraggio e sostegno consultivo per le donne nelle zone rurali e le agricoltrici, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, il trasferimento delle imprese, la diversificazione delle attività e la partecipazione alle catene di approvvigionamento locali e corte (ENVI);***

indipendente in tale contesto significa che non c'è nessun finanziamento diretto

da parte di terzi con interessi finanziari acquisiti, né sponsorizzazione o sostegno indiretti, pagamento in natura, uso di risorse, materiali, software, ecc.

Or. en

Emendamento 3192
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la consulenza agli agricoltori e ai silvicoltori sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani NRP, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la disponibilità dei servizi pertinenti; e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali;	(a) la consulenza agli agricoltori e ai silvicoltori sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, ***compresi la diversificazione, l'approvvigionamento dei mercati locali e territoriali e le azioni agroambientali e per il clima,*** nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani NRP, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la disponibilità dei servizi pertinenti; e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali***, nonché informazioni mirate, tutoraggio e sostegno consultivo per le donne nelle zone rurali e le agricoltrici, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, il trasferimento delle imprese, la diversificazione delle attività e la partecipazione alle catene di approvvigionamento locali e corte***;

Or. en

Emendamento 3193
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la consulenza agli agricoltori e ai ***silvicoltori*** sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ***ai tipi*** di ***aziende agricole*** e ***ai diversi sistemi*** di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani NRP, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la ***creazione e il trasferimento*** di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la ***disponibilità dei*** servizi ***pertinenti***; ***e*** l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali;	(a) la consulenza agli agricoltori e ai ***proprietari forestali*** sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ***al tipo specifico*** di ***azienda agricola*** e ***al sistema*** di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani NRP, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la ***costituzione*** di aziende agricole***, la successione nelle aziende agricole*** e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la ***fornitura di informazioni sui*** servizi ***di sostegno esistenti***; l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali***, comprese le tecniche agricole di precisione, nonché una consulenza mirata e pratica sulle possibilità di finanziamento, compresi i finanziamenti dell'UE***;

Or. en

Emendamento 3194
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la consulenza agli agricoltori e ai silvicoltori sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti	(a) la consulenza agli agricoltori e ai silvicoltori sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti

nei piani NRP, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la disponibilità dei servizi pertinenti; e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali;	nei piani NRP, compresi ***la diversificazione delle colture, la coltivazione di colture proteiche, la transizione agroecologica, misure per il benessere degli animali e per la biodiversità, la riduzione della densità di allevamento,*** la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la disponibilità dei servizi pertinenti; e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali;

Or. en

Emendamento 3195
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la consulenza agli agricoltori e ai silvicoltori sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani NRP, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la disponibilità dei servizi pertinenti; e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali;	(a) la consulenza agli agricoltori e ai silvicoltori sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, ***sul monitoraggio delle specie, comprese le specie di impollinatori selvatici,*** nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani NRP, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, ***l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione per la transizione a norma dell'articolo 10,*** la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la disponibilità dei servizi pertinenti; e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti

digitali;

Or. en

Emendamento 3196
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la consulenza agli agricoltori e ai silvicoltori sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani NRP, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione ***sui problemi di*** salute mentale e la disponibilità dei servizi pertinenti; e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali;	(a) la consulenza agli agricoltori e ai silvicoltori sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani NRP, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese, l'accesso al sostegno sociale, ***la salute e la sicurezza nelle aziende agricole, compresa la sicurezza dei minori, il benessere, compresa la prevenzione dei rischi professionali,*** la sensibilizzazione ***sulla*** salute mentale ***degli agricoltori e dei lavoratori agricoli*** e la disponibilità dei servizi pertinenti; e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali;

Or. en

Emendamento 3197
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la consulenza agli agricoltori e ai silvicoltori sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani ***NRP***, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese, l'accesso ***al*** sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la disponibilità dei servizi pertinenti; e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali;	(a) la consulenza agli agricoltori e ai silvicoltori sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, ***compresa la pianificazione della transizione dell'intera azienda agricola o di parte di essa,*** nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani ***della PAC nazionali e regionali***, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese, l'accesso ***alle misure di*** sostegno ***alla protezione*** sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la disponibilità dei servizi pertinenti; e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali;

Or. en

Emendamento 3198
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la consulenza agli agricoltori e ai silvicoltori sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani NRP, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese***, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la disponibilità dei servizi***	(a) la consulenza agli agricoltori e***, se del caso,*** ai silvicoltori***, in particolare*** sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani NRP, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese; e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali;

pertinenti; e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali;

Or. en

Emendamento 3199
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la consulenza agli agricoltori e ai silvicoltori sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani NRP, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese***, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la disponibilità dei servizi pertinenti;*** e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali;	(a) la consulenza agli agricoltori e***, se del caso,*** ai silvicoltori***, in particolare*** sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani NRP, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali;

Or. en

Emendamento 3200
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la consulenza agli agricoltori e ai silvicoltori sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole	(a) ***(a)*** la consulenza agli agricoltori e ai silvicoltori ***sull'agricoltura biologica,*** sulla gestione sostenibile e resiliente dei

e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani ***NRP***, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la disponibilità dei servizi pertinenti; e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali;	terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani ***della PAC***, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole***; strumenti di gestione del rischio***; la gestione delle imprese, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la disponibilità dei servizi pertinenti; e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali;

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a promuovere la diffusione di strumenti di gestione del rischio tra le imprese.

Emendamento 3201
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la consulenza agli agricoltori e ai silvicoltori sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani NRP, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la disponibilità dei servizi pertinenti; e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti	(a) la consulenza agli agricoltori e ai silvicoltori sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani NRP, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la disponibilità dei servizi pertinenti; e l'uso ***di strumenti di gestione del rischio e*** delle innovazioni, delle

digitali;	soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali;

Or. en

Emendamento 3202
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la consulenza agli agricoltori e ai silvicoltori sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani NRP, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la disponibilità dei servizi pertinenti; e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali;	(a) la consulenza agli agricoltori e***, se del caso,*** ai silvicoltori sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani NRP, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la disponibilità dei servizi pertinenti; e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali;

Or. en

Emendamento 3203
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la consulenza agli agricoltori ***e ai silvicoltori*** sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni***,*** delle aziende agricole ***e delle foreste*** adattata ai tipi di aziende	(a) la consulenza agli agricoltori sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni ***e*** delle aziende agricole adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di

agricole e ai diversi sistemi di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani NRP, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la disponibilità dei servizi pertinenti; e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali;	produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani NRP, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la disponibilità dei servizi pertinenti; e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali;

Or. fr

Emendamento 3204
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) orientamenti mirati per gli agricoltori che cercano di diversificare la produzione, riguardanti:
	i) la fattibilità agronomica, i costi e le implicazioni sul reddito di tale diversificazione;
	ii) la disponibilità di impianti di trasformazione, la domanda del mercato e i canali di commercializzazione nella regione interessata; e
	iii) strumenti di sostegno al reddito e agli investimenti disponibili per contribuire a finanziare il processo.

Or. en

Emendamento 3205
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la consulenza mirata per i giovani agricoltori, in particolare per quanto riguarda la gestione aziendale, l'accesso ai finanziamenti, al sostegno pubblico, alla conoscenza e all'innovazione.	(b) la consulenza mirata per i giovani agricoltori, in particolare per quanto riguarda la gestione aziendale, l'accesso ai finanziamenti, al sostegno pubblico, alla conoscenza e all'innovazione ***e l'adozione di pratiche agricole agroecologiche, rispettose degli animali e diversificate***.

Or. en

Emendamento 3206
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la consulenza mirata per i giovani agricoltori, in particolare per quanto riguarda la gestione aziendale, l'accesso ai finanziamenti, al sostegno pubblico, alla conoscenza e all'innovazione.	(b) la consulenza mirata per i giovani agricoltori, in particolare per quanto riguarda la gestione aziendale, l'accesso ai finanziamenti, al sostegno pubblico, ***l'adozione di pratiche agricole resilienti e diversificate e l'accesso*** alla conoscenza e all'innovazione.

Or. en

Emendamento 3207
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la consulenza mirata per i giovani agricoltori, in particolare per quanto	(b) la consulenza mirata per i giovani agricoltori ***e i nuovi entranti***, in particolare

riguarda la gestione aziendale, l'accesso ai finanziamenti, al sostegno pubblico, alla conoscenza e all'innovazione.	per quanto riguarda ***l'agricoltura biologica e l'agroecologia,*** la gestione aziendale, l'accesso ai finanziamenti, al sostegno pubblico, alla conoscenza e all'innovazione.

Or. en

Emendamento 3208
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la consulenza mirata per i giovani agricoltori, in particolare per quanto riguarda la gestione aziendale, l'accesso ai finanziamenti, al sostegno pubblico, alla conoscenza e all'innovazione.	(b) la consulenza mirata per i giovani ***e i nuovi*** agricoltori, in particolare per quanto riguarda la gestione aziendale, l'accesso ai finanziamenti, al sostegno pubblico, alla conoscenza e all'innovazione.

Or. fr

Emendamento 3209
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Anja Hazekamp, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) le informazioni sui principi agronomici, compresa l'agroecologia e l'agricoltura biologica, per aumentare la resilienza delle aziende agricole, in particolare ai cambiamenti climatici, e la sicurezza alimentare a lungo termine, compresa la gestione efficiente delle risorse idriche, l'adattamento alla siccità e ad altri fenomeni meteorologici estremi, il suolo, l'idrologia e la ritenzione idrica nel

paesaggio agricolo, la prevenzione dell'erosione, la protezione e la creazione di elementi caratteristici del paesaggio per aumentare la biodiversità funzionale e la produttività;

Or. en

Emendamento 3210
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) le informazioni sulle pratiche agricole e forestali resilienti, comprese l'agricoltura biologica, l'agroecologia, l'agricoltura rigenerativa e la silvicoltura rispettosa della natura, volte ad aumentare la resilienza delle aziende agricole e delle foreste, la resilienza idrica, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la salute del suolo, l'idrologia e la ritenzione idrica, a prevenire l'erosione e a creare elementi caratteristici del paesaggio a sostegno della biodiversità e della produttività;

Or. en

Emendamento 3211
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) le informazioni sui principi agronomici e agroecologici per aumentare la resilienza delle aziende agricole, in particolare ai cambiamenti

climatici, e la sicurezza alimentare a lungo termine, compresi il suolo, l'idrologia e la ritenzione idrica nel paesaggio agricolo, prevenendo l'erosione, la protezione e la creazione di elementi caratteristici del paesaggio per aumentare la biodiversità funzionale e la produttività;

Or. en

Emendamento 3212
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) le misure di consulenza e sostegno mirate per le agricoltrici, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla terra, l'accesso ai finanziamenti, la protezione sociale, i diritti pensionistici, l'imprenditorialità, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, la successione nelle aziende agricole e la partecipazione al processo decisionale in ambito agricolo;

Or. en

Motivazione

Le donne svolgono un ruolo chiave nel mantenere vivaci le zone rurali e nel garantire il ricambio generazionale in agricoltura. Tuttavia, molte donne che operano nel settore agricolo devono ancora affrontare ostacoli strutturali per quanto riguarda l'accesso alla terra, ai finanziamenti, alla sicurezza sociale e ai diritti pensionistici. Un sostegno consultivo mirato può contribuire a migliorare la visibilità, la resilienza economica e la sicurezza a lungo termine delle donne nelle zone rurali e nel settore agricolo.

Emendamento 3213
Maria Walsh

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) la consulenza mirata per le agricoltrici, in particolare per quanto riguarda la gestione delle imprese, l'accesso alla terra e ai finanziamenti, la partecipazione alle reti dell'innovazione e della conoscenza, l'imprenditorialità, la leadership, la pianificazione della successione e la parità di accesso al sostegno pubblico;

Or. en

Emendamento 3214
Emma Wiesner, Christine Singer, Asger Christensen, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) la consulenza mirata per i giovani agricoltori, in particolare per quanto riguarda la gestione aziendale, l'accesso ai finanziamenti, al sostegno pubblico, alla conoscenza e all'innovazione e l'adozione di pratiche agricole resilienti e diversificate.

Or. en

Emendamento 3215
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) la fornitura di apprendimento tra pari e le conoscenze adattate al contesto locale, comprese le esigenze di consulenza

specifiche di genere e le lacune nell'accesso;

Or. en

Emendamento 3216
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) l'accesso alle informazioni sugli organismi responsabili del sostegno sociale o dei servizi per le persone in crisi di salute mentale;

Or. en

Motivazione

È necessario includere l'accesso ai servizi sociali, la sensibilizzazione sulla salute mentale e la disponibilità dei relativi servizi nell'ambito dei servizi di consulenza. Tali ambiti dovrebbero essere sostenuti in modo più adeguato attraverso programmi di assistenza sanitaria e sociale disponibili per tutti i residenti, compresi quelli delle zone rurali.

Emendamento 3217
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) l'accesso alle informazioni sugli organismi responsabili del sostegno sociale o dei servizi per le persone in crisi di salute mentale

Or. en

Emendamento 3218

Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) le informazioni sui termini e sulle condizioni di accesso alle misure pertinenti per aumentare la resilienza e l'adattamento ai cambiamenti climatici di cui alla lettera b bis), corrispondenti all'offerta degli Stati membri nel loro piano NRP della PAC, comprese informazioni sugli elementi da fornire, sugli obblighi/criteri di ammissibilità e sul cofinanziamento;

Or. en

Emendamento 3219
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b quater) la consulenza agli agricoltori nella preparazione, nell'attuazione e nell'adeguamento dei piani di transizione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 3220
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Paragrafo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri descrivono nei rispettivi piani NRP in che modo le loro strutture AKIS e i loro servizi di consulenza aziendale sostengono la diffusione delle conoscenze, dell'innovazione e delle buone pratiche in materia di salute, sicurezza e benessere in azienda, compresa la salute mentale degli agricoltori;

Or. en

Emendamento 3221
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso diretto ai consulenti, ad esempio mettendo a disposizione le relative banche dati pubbliche. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza fornita agli agricoltori e ai silvicoltori sia imparziale e che i consulenti siano qualificati ed esenti da conflitti di interesse.	Gli Stati membri provvedono affinché gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso diretto ai consulenti, ad esempio mettendo a disposizione le relative banche dati pubbliche. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza fornita agli agricoltori e ai silvicoltori sia imparziale e che i consulenti siano qualificati ed esenti da conflitti di interesse. ***Tale consulenza può essere svolta da organismi o entità designati conformemente al diritto nazionale. L'erogazione di servizi di consulenza da parte delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative non configura una condizione di conflitto di interessi, in ragione della coincidenza tra i fini istituzionali delle organizzazioni e gli interessi dei beneficiari.***

Or. it

Motivazione

Le organizzazioni agricole agiscono per mandato istituzionale a tutela e supporto dei produttori. La loro attività di consulenza non persegue scopi commerciali terzi o in contrasto

con i beneficiari, bensì ne promuove lo sviluppo, configurandosi come naturale estensione della loro funzione di rappresentanza.

Emendamento 3222
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso diretto ai consulenti, ad esempio mettendo a disposizione le relative banche dati pubbliche. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza fornita agli agricoltori e ai silvicoltori sia imparziale e che i consulenti siano qualificati ed esenti da conflitti di interesse.	4. Gli Stati membri provvedono affinché gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso diretto ai consulenti, ad esempio mettendo a disposizione le relative banche dati pubbliche. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza fornita agli agricoltori e ai silvicoltori sia imparziale e che i consulenti siano qualificati ed esenti da conflitti di interesse. ***Tali servizi di consulenza possono essere prestati da organismi o enti designati conformemente al diritto nazionale. La prestazione di servizi di consulenza da parte delle organizzazioni agricole più rappresentative non costituisce un conflitto di interesse, dato che gli obiettivi istituzionali di tali organizzazioni coincidono con gli interessi dei beneficiari.***

Or. en

Motivazione

Le organizzazioni agricole agiscono nell'ambito di un mandato istituzionale volto a tutelare e sostenere i produttori. Le loro attività di consulenza non perseguono finalità commerciali estranee all'organizzazione o contrarie agli interessi dei beneficiari; al contrario, promuovono lo sviluppo dei beneficiari, fungendo da naturale estensione del loro ruolo rappresentativo.

Emendamento 3223
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso diretto ai consulenti, ad esempio mettendo a disposizione le relative banche dati pubbliche. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza fornita agli agricoltori e ai silvicoltori sia imparziale e che i consulenti siano qualificati ed esenti da conflitti di interesse.	4. Gli Stati membri provvedono affinché gli agricoltori e***, se del caso,*** i silvicoltori abbiano accesso diretto ai consulenti, ad esempio mettendo a disposizione le relative banche dati pubbliche. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza fornita agli agricoltori e ai silvicoltori sia imparziale e che i consulenti siano qualificati ed esenti da conflitti di interesse.

Or. en

Emendamento 3224
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso diretto ai consulenti, ad esempio mettendo a disposizione le relative banche dati pubbliche. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza fornita agli agricoltori e ai silvicoltori sia imparziale e che i consulenti siano qualificati ed esenti da conflitti di interesse.	4. Gli Stati membri provvedono affinché gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso diretto ai consulenti, ad esempio mettendo a disposizione le relative banche dati pubbliche. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza fornita agli agricoltori e ai silvicoltori sia ***indipendente e*** imparziale e che i consulenti siano qualificati ed esenti da conflitti di interesse.

Or. en

Emendamento 3225
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso diretto ai consulenti, ad esempio mettendo a disposizione le relative banche dati pubbliche. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza fornita agli agricoltori e ai silvicoltori sia imparziale e che i consulenti siano qualificati ed esenti da conflitti di interesse.	4. Gli Stati membri provvedono affinché gli agricoltori e***, se del caso,*** i silvicoltori abbiano accesso diretto ai consulenti, ad esempio mettendo a disposizione le relative banche dati pubbliche. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza fornita agli agricoltori e ai silvicoltori sia imparziale e che i consulenti siano qualificati ed esenti da conflitti di interesse.

Or. en

Emendamento 3226
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso diretto ai consulenti, ad esempio mettendo a disposizione le relative banche dati pubbliche. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza fornita agli agricoltori ***e ai silvicoltori*** sia imparziale e che i consulenti siano qualificati ed esenti da conflitti di interesse.	4. Gli Stati membri provvedono affinché gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso diretto ai consulenti, ad esempio mettendo a disposizione le relative banche dati pubbliche. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza fornita agli agricoltori sia imparziale e che i consulenti siano qualificati ed esenti da conflitti di interesse.

Or. fr

Emendamento 3227
Emmanouil Kefalogiannis, Michalis Hadjipantela, Daniel Buda, Peter Agius, Céline Imart, Paulo do Nascimento Cabral, Marion Walsmann, Alexander Bernhuber, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

– Articolo 20
Sostegno ai legittimi proprietari di terreni agricoli nelle zone occupate della Repubblica di Cipro

1. Conformemente al protocollo n. 10 su Cipro dell'atto di adesione del 2003, l'applicazione del diritto dell'Unione è sospesa nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. Questa situazione eccezionale derivante dall'occupazione in corso da parte della Turchia ha impedito, per un periodo prolungato, ai cittadini della Repubblica di Cipro in possesso di titoli di proprietà legalmente riconosciuti a norma del diritto della Repubblica di Cipro di accedere ai loro terreni agricoli, di utilizzarli e di ricavarne reddito, a seguito dell'occupazione in corso da parte della Turchia. Al fine di far fronte agli svantaggi eccezionali e di lunga data di cui al presente articolo, la Commissione dovrebbe istituire meccanismi finanziari aggiuntivi, specifici e mirati per far fronte agli svantaggi derivanti dalla situazione di cui sopra a favore dei legittimi proprietari che possano dimostrare di possedere un titolo legittimo e l'oggettiva impossibilità di valutare e utilizzare tali terreni. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata come: 1) implicante il riconoscimento di qualsiasi autorità, entità o persona che eserciti un controllo effettivo nelle zone di cui al paragrafo 1; 2) incidente sullo status giuridico di tali zone a norma del diritto dell'Unione quale stabilito dal protocollo n. 10 o conferente diritti o benefici a tale autorità. Le misure di cui al presente articolo lasciano impregiudicati i diritti dei beneficiari di chiedere tutela a norma del diritto internazionale o dinanzi ai tribunali competenti.

Or. en

Emendamento 3228
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) Fatte salve le responsabilità degli Stati membri per l'attuazione e l'applicazione del sistema integrato, gli Stati membri possono istituire il sistema europeo di monitoraggio dei terreni. Il sistema fornisce agli agricoltori informazioni utili ai fini della gestione sostenibile delle loro aziende. Esso fornisce inoltre dati per lo sviluppo e il monitoraggio delle politiche della PAC e promuove la condivisione dei dati sulla sostenibilità delle aziende agricole.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 70, paragrafo 6, del regolamento NRP, di cui è stato convenuto il trasferimento al nuovo articolo 20 undecies, punto 6. Modifiche rispetto al testo trasferito: "istituiscono" sostituito da "possono istituire".

Emendamento 3229
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Ove necessario per garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in modo efficiente, coerente e non discriminatorio a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 che integrano il presente regolamento con:
	(a) norme sulla metodologia stabilita a

livello dell'Unione per la valutazione annuale della qualità degli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c);

(b) norme sul SIPA di cui al paragrafo 3, lettera

c).

9. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

(a) la forma, il contenuto e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi o resi disponibili alla Commissione:

i) la relazione di valutazione di cui al paragrafo 4;

ii) le azioni correttive intraprese dagli Stati membri; (b) le caratteristiche di base e le norme relative ai sistemi seguenti:

i) l'AMS;

ii) il GSA;

iii) il SIPA;

iv) il sistema europeo di monitoraggio dei terreni.

10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 3 [procedura di comitato, procedura d'esame].

Or. en

Motivazione

Ex articolo 70, paragrafi 8, 9 e 10, del piano NRP, di cui è stato convenuto il trasferimento al nuovo articolo 20 undecies, punto 6. Modifiche rispetto al testo trasferito: soppressione degli interi paragrafi relativi all'ex articolo 70, paragrafi 8, 9 e 10.

Emendamento 3230
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento

Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Rete europea e nazionale della PAC
	1. Entro 12 mesi dall'approvazione del piano da parte della Commissione, ciascuno Stato membro istituisce e sostiene una rete nazionale per la PAC ("rete nazionale PAC") ai fini della messa in rete di organizzazioni e amministrazioni, consulenti, ricercatori e altri attori dell'innovazione, nonché di altri attori del settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale. Le reti nazionali PAC si basano sulle esperienze e sulle pratiche esistenti in materia di messa in rete negli Stati membri.
	2. La Commissione istituisce una rete europea per la politica agricola comune ("rete europea della PAC") per collegare le reti, le organizzazioni e le amministrazioni nazionali operanti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello dell'Unione.
	3. Gli obiettivi delle reti nazionali ed europee della PAC sono i seguenti:
	(a) coinvolgere i portatori di interessi e le parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione degli interventi della PAC del piano della PAC nazionale e regionale;
	(b) sostenere le amministrazioni degli Stati membri nell'attuazione degli interventi della PAC;
	(c) migliorare la qualità dei piani della PAC nazionali e regionali, in particolare delle misure relative all'agricoltura, e diffondere i risultati;
	(d) promuovere l'innovazione, l'apprendimento tra pari e la condivisione delle conoscenze;

(e) potenziare le capacità di monitoraggio e di valutazione;

(f) diffondere informazioni sulla PAC e sulle opportunità di finanziamento;

(g) concorrere all'ulteriore sviluppo della PAC.

4. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6, le reti:

(a) raccolgono, analizzano e diffondono informazioni sulle buone pratiche relative alla PAC nonché analisi degli sviluppi nell'agricoltura e nelle zone rurali;

(b) sviluppano le capacità delle amministrazioni degli Stati membri e degli altri attori coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei piani della PAC nazionali e regionali;

(c) facilitano gli scambi, l'apprendimento tra pari e la messa in rete, compresi, se del caso, gli scambi con le reti di paesi terzi;

(d) sostengono la messa in rete dei progetti di cooperazione finanziati, quali i gruppi di azione locale a titolo dell'articolo 18 [LEADER] del presente regolamento, e i gruppi operativi PEI-AGRI di cui all'articolo 19 del presente regolamento, e promuovono i collegamenti con altre strategie finanziate dall'Unione.

5. La rete europea della PAC e le reti nazionali della PAC collaborano e svolgono attività congiunte per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 3. La rete europea della PAC utilizza un'identità visiva distintiva.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 57 del regolamento NRP: aggiunta di "parti sociali" al paragrafo 3, lettera a).

Emendamento 3231

Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Reti europee e nazionali della PAC
	1. Entro 12 mesi dall'approvazione del piano da parte della Commissione, ciascuno Stato membro istituisce e sostiene una rete nazionale per la PAC ("rete nazionale PAC") ai fini della messa in rete di organizzazioni e amministrazioni, consulenti, ricercatori e altri attori dell'innovazione, nonché di altri attori del settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale. Le reti nazionali della PAC si basano sulle esperienze e sulle pratiche esistenti in materia di messa in rete negli Stati membri.
	2. La Commissione istituisce una rete europea per la politica agricola comune ("rete europea della PAC") per collegare le reti, le organizzazioni e le amministrazioni nazionali operanti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello dell'Unione.
	3. Gli obiettivi delle reti nazionali ed europee della PAC sono i seguenti:
	(a) coinvolgere i portatori di interessi nell'elaborazione e nell'attuazione degli interventi della PAC del piano NRP;
	(b) sostenere le amministrazioni degli Stati membri nell'attuazione degli interventi della PAC;
	(c) migliorare la qualità dei piani NRP, in particolare delle misure relative all'agricoltura, e diffondere i risultati;
	(d) promuovere l'innovazione, l'apprendimento tra pari e la condivisione delle conoscenze; (e) potenziare le capacità di monitoraggio e di valutazione;

(f) diffondere informazioni sulla PAC e sulle opportunità di finanziamento;

(g) concorrere all'ulteriore sviluppo della PAC.

4. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6, le reti:

(a) raccolgono, analizzano e diffondono informazioni sulle buone pratiche relative alla PAC nonché analisi degli sviluppi nell'agricoltura e nelle zone rurali;

(b) sviluppano la capacità delle amministrazioni degli Stati membri e degli altri attori coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei piani NRP in relazione alla PAC;

(c) facilitano gli scambi, l'apprendimento tra pari e la messa in rete, compresi, se del caso, gli scambi con le reti di paesi terzi;

(d) sostengono la messa in rete dei progetti di cooperazione finanziati, quali i gruppi di azione locale a titolo dell'articolo XX del presente regolamento [LEADER], e i gruppi operativi PEI-AGRI di cui all'articolo 19 del presente regolamento, e promuovono i collegamenti con altre strategie finanziate dall'Unione.

5. La rete europea della PAC e le reti nazionali della PAC collaborano e svolgono attività congiunte per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 3. La rete europea della PAC utilizza un'identità visiva distintiva.

6. La costituzione e il sostegno di una rete nazionale della PAC di cui al paragrafo 1 sono finanziati mediante l'assistenza tecnica di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento NRP.

Or. en

Emendamento 3232
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Rete europea e nazionale della PAC
	1. Entro 12 mesi dall'approvazione del piano da parte della Commissione, ciascuno Stato membro istituisce e sostiene una rete nazionale per la PAC ("rete nazionale PAC") ai fini della messa in rete di organizzazioni e amministrazioni, consulenti, ricercatori e altri attori dell'innovazione, nonché di altri attori del settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale. Le reti nazionali della PAC si basano sulle esperienze e sulle pratiche di rete esistenti negli Stati membri.
	2. La Commissione istituisce una rete europea per la politica agricola comune ("rete europea della PAC") per collegare le reti, le organizzazioni e le amministrazioni nazionali operanti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello dell'Unione.
	3. Gli obiettivi delle reti nazionali ed europee della PAC sono i seguenti:
	(a) coinvolgere i portatori di interessi nell'elaborazione e nell'attuazione degli interventi della PAC del piano NRP;
	(b) sostenere le amministrazioni degli Stati membri nell'attuazione degli interventi della PAC; (c) migliorare la qualità dei piani NRP, in particolare delle misure relative all'agricoltura, e diffondere i risultati;
	(d) promuovere l'innovazione, l'apprendimento tra pari e la condivisione delle conoscenze;
	(e) potenziare le capacità di monitoraggio e di valutazione;
	(f) diffondere informazioni sulla PAC e

sulle opportunità di finanziamento;

(g) concorrere all'ulteriore sviluppo della PAC.

4. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6, le reti:

(a) raccolgono, analizzano e diffondono informazioni sulle buone pratiche relative alla PAC nonché analisi degli sviluppi nell'agricoltura e nelle zone rurali;

(b) sviluppano la capacità delle amministrazioni degli Stati membri e degli altri attori coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei piani NRP in relazione alla PAC;

(c) facilitano gli scambi, l'apprendimento tra pari e la messa in rete, compresi, se del caso, gli scambi con le reti di paesi terzi;

(d) sostengono la messa in rete dei progetti di cooperazione finanziati, quali i gruppi di azione locale e i gruppi operativi PEI-AGRI di cui all'articolo 19 del presente regolamento, e promuovono i collegamenti con altre strategie finanziate dall'Unione.

5. La rete europea della PAC e le reti nazionali della PAC collaborano e svolgono attività congiunte per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 3. La rete europea della PAC utilizza un'identità visiva distintiva.

6. La costituzione e il sostegno di una rete nazionale della PAC di cui al paragrafo 1 sono finanziati mediante l'assistenza tecnica di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento NRP.

Or. en

Emendamento 3233
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Articolo 38 Pagamenti agli agricoltori in caso di crisi a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche, eventi catastrofici e danni causati da animali selvatici.
	1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche, eventi catastrofici o danni causati da animali selvatici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri.
	2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione da parte di un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o le misure adottate in relazione a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della superficie o del bestiame interessati o della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso.

3. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica o al bestiame specifico interessati.

4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori che attuano anche interventi o altre azioni preventive a livello di azienda agricola nell'intento di ridurre il livello dei rischi di produzione e di reddito per i quali è concesso il sostegno. Per calcolare la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.

5. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione del sostegno in questione con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o regimi assicurativi privati.

Or. ro

Emendamento 3234
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Articolo 20 bis (nuovo) (ex articolo 37 del regolamento NRP) Controllo delle risorse agricole
	Il Fondo può sostenere le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento utilizzate per il monitoraggio delle risorse agricole, che mirano a fornire alla Commissione i mezzi per sostenere il monitoraggio del mercato, la prevenzione delle crisi, i

sistemi di allarme rapido e l'elaborazione di politiche basate su dati concreti, senza creare ulteriori obblighi amministrativi per gli agricoltori o sostituire i sistemi specifici di controllo, verifica e garanzia applicabili nell'ambito della PAC:

b) garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e dei relativi cambiamenti, compresa l'agroforestazione, e il monitoraggio dello stato del suolo, delle colture, dell'acqua, della biodiversità, dei paesaggi agricoli e dei terreni agricoli, al fine di consentire l'elaborazione di stime, in particolare per quanto riguarda le rese e la produzione agricola e le ripercussioni sull'agricoltura associate a circostanze eccezionali, e consentire la valutazione della resilienza dei sistemi agricoli e dei progressi compiuti verso il conseguimento dei pertinenti obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; a condizione che tale monitoraggio non comporti ulteriori obblighi di comunicazione o oneri burocratici per gli agricoltori, non dia luogo a sanzioni automatiche e rispetti la protezione dei dati relativi alle singole aziende agricole e la riservatezza commerciale;

c) condividere l'accesso alle stime di cui alla lettera b) in un contesto internazionale, come nel caso delle iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite, compresa la costituzione di inventari dei gas a effetto serra nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, o da altri organismi internazionali, a condizione che tale condivisione si basi su dati aggregati o anonimizzati e non consenta l'identificazione di singoli agricoltori, aziende agricole o informazioni commercialmente sensibili;

e) garantire il monitoraggio tecnologico del sistema agrometeorologico, compreso

lo sviluppo di strumenti di allarme rapido per siccità, inondazioni, incendi, ondate di calore, organismi nocivi e altri eventi che incidono sulla produzione agricola, sulla disponibilità idrica e sulla sicurezza alimentare.

Or. es

Emendamento 3235
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Articolo 20 ter
	Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
	1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori colpiti da calamità naturali, compresi gli organismi nocivi da quarantena e la comparsa di epizoozie, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri. Al fine di garantire la continuità dell'attività agricola, tali pagamenti sono prontamente messi a disposizione degli agricoltori.
	2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del verificarsi di una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che

tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, oppure le misure adottate in merito a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso.

3. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.

4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori che attuano anche interventi o altre azioni preventive a livello di azienda agricola nell'intento di ridurre il livello dei rischi di produzione e di reddito per i quali è concesso il sostegno. Per calcolare la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.

5. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione del sostegno in questione con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o regimi assicurativi privati.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 38 del regolamento NRP: aggiunte al solo paragrafo 1: "compresi gli organismi nocivi da quarantena e la comparsa di epizoozie" e "Al fine di garantire la continuità dell'attività agricola, tali pagamenti sono prontamente messi a disposizione degli agricoltori".

Emendamento 3236
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Monitoraggio delle risorse agricole
	Il Fondo può sostenere le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento utilizzate per il monitoraggio delle risorse agricole, che mirano a dotare la Commissione dei mezzi per:
	(a) gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale; (b) garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e del cambiamento d'uso dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e il monitoraggio delle condizioni del suolo, delle colture, dell'acqua, della biodiversità, dei paesaggi e dei terreni agricoli, in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare per quanto riguarda le rese e la produzione agricola nonché le ripercussioni sull'agricoltura associate a circostanze eccezionali, e consentire la valutazione della resilienza dei sistemi agricoli e dei progressi conseguiti verso la realizzazione dei pertinenti obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; (c) condividere l'accesso a tali stime di cui alla lettera b) in un contesto internazionale, come nell'ambito delle iniziative coordinate da organizzazioni

delle Nazioni Unite, compresa la costituzione di inventari dei gas a effetto serra nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, o da altre agenzie internazionali; (d) contribuire a misure specifiche che aumentino la trasparenza dei mercati mondiali, tenuto conto degli obiettivi e degli impegni dell'Unione; (e) garantire il controllo tecnologico a posteriori del sistema agrometeorologico.

2. A norma del paragrafo 1, la Commissione finanzia le azioni riguardanti: (a) la raccolta o l'acquisto dei dati necessari per attuare e monitorare la PAC, compresi i dati satellitari, i dati geospaziali e i dati meteorologici; (b) la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet; (c) la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche; (d) il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio del cambiamento d'uso dei terreni agricoli e della salute del suolo; e (e) l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali azioni sono effettuate in collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, il Centro comune di ricerca, i laboratori o gli organismi nazionali oppure coinvolgendo il settore privato.

Or. en

Emendamento 3237
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Fondo di compensazione e indennizzo per il libero scambio

1. Nell'ambito del presente regolamento è istituito un fondo di compensazione e indennizzo per il libero scambio (di seguito "FDCLE"), finanziato mediante risorse proprie iscritte nel quadro finanziario pluriennale, distinto dalle dotazioni nazionali assegnate agli interventi di cui all'articolo 5. Tale fondo dà seguito alla proposta della Commissione relativa a una riserva di un miliardo di EUR destinata ad attenuare gli effetti dell'accordo UE-Mercosur sugli agricoltori europei, che non è stata istituita.

2. Il FDCLE è destinato a indennizzare gli agricoltori dell'Unione i cui redditi sono direttamente penalizzati dalla concorrenza dei prodotti importati nell'ambito degli accordi di libero scambio conclusi dall'Unione, in particolare con il Mercosur, gli Stati Uniti (accordo di Turnberry), il Canada (CETA), il Messico, il Cile, la Nuova Zelanda, l'Australia, l'India, l'Indonesia, il Vietnam e l'Ucraina, nonché dai loro effetti cumulativi.

3. Il danno indennizzabile nell'ambito del FDCLE comprende la pressione sui prezzi agricoli nonché la concorrenza sleale derivante da norme ambientali, sociali e sanitarie meno rigorose di quelle imposte ai produttori dell'Unione.

4. I pagamenti versati nell'ambito del FDCLE sono decrescenti e soggetti a un massimale. Essi sono indipendenti dalla superficie coltivata, al fine di concentrare il sostegno sulle piccole e medie aziende agricole la cui esposizione al danno è proporzionalmente maggiore e che hanno scelto di orientare la loro produzione verso la sovranità alimentare europea.

5. L'accesso al FDCLE è agevolato dalla valutazione di un danno economico misurabile, effettuata sulla base di una relazione sull'impatto cumulativo elaborata congiuntamente dalla Commissione europea, da organismi di

valutazione indipendenti e da rappresentanti della società civile agricola, ambientale e sociale, comprese le organizzazioni sindacali agricole. Tale relazione è aggiornata in occasione di ogni conclusione o revisione di un accordo commerciale preferenziale dell'Unione che incida sul settore agricolo.

Or. fr

Emendamento 3238
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
	1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici o da danni causati da animali selvatici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri.
	2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per

prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o le misure adottate in relazione a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della superficie o del bestiame interessati o della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso.

3. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.

4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori che attuano anche interventi o altre azioni preventive a livello di azienda agricola nell'intento di ridurre il livello dei rischi di produzione e di reddito per i quali è concesso il sostegno. Per calcolare la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.

5. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione del sostegno in questione con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o regimi assicurativi privati.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 38 del regolamento NRP; il paragrafo 1 è stato modificato includendo i termini "o da danni causati da animali selvatici" e il paragrafo 2 è stato modificato includendo i termini "della superficie o del bestiame interessati".

Emendamento 3239
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Articolo 20 bis (nuovo) (ex articolo 37 del regolamento NRP) Monitoraggio delle risorse agricole
	Il Fondo può sostenere le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento utilizzate per il monitoraggio delle risorse agricole, che mirano a dotare la Commissione dei mezzi per:
	(a) gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale;
	(b) garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e del cambiamento d'uso dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e il monitoraggio delle condizioni del suolo, delle colture, dell'acqua, della biodiversità, dei paesaggi e dei terreni agricoli, in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare per quanto riguarda le rese e la produzione agricola nonché le ripercussioni sull'agricoltura associate a circostanze eccezionali, e consentire la valutazione della resilienza dei sistemi agricoli e dei progressi conseguiti verso la realizzazione dei pertinenti obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; tale monitoraggio è utilizzato a fini di valutazione delle politiche e di pianificazione strategica e non è utilizzato per imporre agli agricoltori obblighi amministrativi o di comunicazione supplementari rispetto a quelli già previsti dal diritto dell'Unione;

(c) condividere l'accesso alle stime di cui alla lettera b) in un contesto internazionale, come nell'ambito delle iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite, compresa la costituzione di inventari dei gas a effetto serra nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, o da altre agenzie internazionali;

(d) contribuire a misure specifiche che aumentino la trasparenza dei mercati mondiali, tenuto conto degli obiettivi e degli impegni dell'Unione, garantendo nel contempo che tali misure non falsino la concorrenza né impongano obblighi sproporzionati agli agricoltori europei;

(e) garantire il follow-up tecnologico del sistema agrometeorologico, con particolare attenzione al miglioramento degli strumenti di previsione per gli agricoltori e alla riduzione della vulnerabilità ai rischi climatici e meteorologici. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché gli strumenti di telerilevamento e monitoraggio siano utilizzati in modo proporzionato e principalmente per sostenere il processo decisionale degli agricoltori, la gestione dei rischi e la valutazione delle politiche, anziché per aumentare gli oneri di conformità.

Or. en

Motivazione

The amendments ensure that the remote sensing and monitoring framework remains focused on practical policy support and risk management, while safeguarding farmers against excessive administrative burden and intrusive date use.The amendments strengthen the crisis response framework by ensuring faster, more flexible and more efficient support for farmers affected by natural disasters and catastrophic events. At the same time, they encourage coordination with existing risk management tools, reduce administrative delays and ensure that support reaches affected farmers without unnecessary bureaucratic barriers, thereby enhancing resilience and continuity of agricultural production.

Emendamento 3240
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Monitoraggio delle risorse agricole
	Il Fondo può sostenere le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento utilizzate per il monitoraggio delle risorse agricole, che mirano a dotare la Commissione dei mezzi per:
	(a) gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale;
	(b) garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e del cambiamento d'uso dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e il monitoraggio delle condizioni del suolo, *anche con il sistema LUCAS,* delle colture, *delle acque superficiali e sotterranee, e dei cambiamenti del funzionamento idrologico all'interno dei bacini di drenaggio e dei bacini idrografici,* dell'acqua, della biodiversità *e dell'interazione con Natura 2000, specialmente delle zone agricole Natura 2000, dei terreni ad alto tenore di carbonio e delle zone umide e torbiere quali delimitate dal JRC, e dei cambiamenti dei paesaggi agricoli e forestali e della qualità del terreno e, ove fattibile, il monitoraggio degli indicatori indiretti delle emissioni di metano e ammoniaca, delle perdite di nutrienti e degli indicatori dell'utilizzo di pesticidi, nonché della biodiversità e degli elementi caratteristici del paesaggio pertinenti ai fini della resilienza. Ciò* consente di eseguire stime, in particolare per quanto riguarda le rese e la produzione agricola

nonché le ripercussioni sull'agricoltura associate a circostanze eccezionali*, nonché le risorse naturali da cui dipendono i mezzi di sussistenza di agricoltori e silvicoltori, quali la salute del suolo, la biodiversità e la resilienza idrologica,* e consente altresì di eseguire la valutazione della resilienza dei sistemi agricoli, in particolare la resilienza idrologica e le analisi degli impatti cumulativi sui bacini idrografici,* nonché dei progressi conseguiti verso la realizzazione dei pertinenti obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

(c) condividere l'accesso alle stime di cui alla lettera b) in un contesto internazionale, come nell'ambito delle iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite, compresa la costituzione di inventari dei gas a effetto serra nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, o da altre agenzie internazionali;

(d) contribuire a misure specifiche che aumentino la trasparenza dei mercati mondiali, tenuto conto degli obiettivi e degli impegni dell'Unione;

(e) garantire il controllo tecnologico a posteriori del sistema agrometeorologico.

Or. en

Motivazione

*(ex articolo 37 del regolamento NRP) Modifiche solo alla lettera b) (tra asterischi, ossia *xyz*). Poiché la sicurezza alimentare dipende dalla buona condizione dei fattori della produzione agricola (suolo, acqua e biodiversità), il monitoraggio di tali risorse è essenziale, soprattutto nei periodi di maggiori perturbazioni climatiche ed eventi climatici estremi. Soppressione di "dell'acqua", "e dei terreni agricoli in modo da". Aggiunta di LUCAS, "delle acque superficiali... bacini idrografici", "e dell'interazione... specialmente", "delle zone agricole Natura 2000... e forestali", "e della qualità del terreno... Ciò", "nonché... la resilienza idrologica", e "in particolare... i bacini idrografici".*

Emendamento 3241
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Monitoraggio delle risorse agricole e forestali
	Il Fondo può sostenere le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento e monitoraggio in situ utilizzate per il monitoraggio delle risorse agricole e, se del caso, forestali, che mirano a dotare la Commissione dei mezzi per:
	(a) gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale;
	(b) garantire il monitoraggio agro-economico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e forestali e dei cambiamenti di uso dei terreni agricoli e forestali, compresi l'agroforestazione, le zone umide e le torbiere e l'ambiente forestale, se del caso, comprese le foreste antiche e il monitoraggio delle condizioni del suolo, delle colture, della qualità delle acque superficiali e sotterranee e dei cambiamenti del flusso ecologico e del funzionamento idrologico, della biodiversità, delle emissioni, dei paesaggi agricoli, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio e i terreni agricoli e, se del caso, forestali, in modo da consentire di effettuare stime, in particolare per quanto riguarda le rese, gli incrementi e gli impatti della produzione agricola e dell'agricoltura associati a circostanze eccezionali, e in modo da consentire la valutazione della resilienza, compresa la resilienza idrica, dei sistemi agricoli e, se del caso, forestali e dei progressi verso il conseguimento della pertinente legislazione dell'Unione e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

(c) condividere l'accesso alle stime di cui alla lettera b) in un contesto internazionale, come nell'ambito delle iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite, compresa la costituzione di inventari dei gas a effetto serra nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, o da altre agenzie internazionali;

(d) contribuire a misure specifiche che aumentino la trasparenza dei mercati mondiali, tenuto conto degli obiettivi e degli impegni dell'Unione;

(e) garantire il seguito tecnologico dato al sistema agrometeorologico e, se del caso, al sistema meteorologico delle foreste.

Or. en

Motivazione

1. Se del caso, l'ambito di applicazione del monitoraggio di cui al presente articolo è esteso alle risorse forestali e al monitoraggio in situ. 2. Sono state apportate ulteriori modifiche alla lettera b).

Emendamento 3242
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Monitoraggio delle risorse agricole
	Il Fondo può sostenere le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento utilizzate per il monitoraggio delle risorse agricole, che mirano a dotare la Commissione dei mezzi per:
	(a) gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale;

(b) garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e dei relativi cambiamenti di destinazione d'uso, compresa l'agroforestazione, nonché il monitoraggio dello stato del suolo, delle colture, dell'acqua, della biodiversità, dei paesaggi agricoli e dei terreni agricoli, al fine di consentire l'elaborazione di stime, in particolare per quanto riguarda le rese e la produzione agricola nonché le ripercussioni sull'agricoltura connesse a circostanze eccezionali, e di consentire la valutazione della resilienza dei sistemi agricoli e dei progressi compiuti verso il conseguimento dei pertinenti obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

(c) condividere l'accesso alle stime di cui alla lettera b) in un contesto internazionale, in particolare nell'ambito delle iniziative coordinate dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, compresa l'elaborazione di inventari dei gas a effetto serra nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, o da altre agenzie internazionali;

(d) contribuire a misure specifiche volte ad aumentare la trasparenza dei mercati mondiali, tenendo conto degli obiettivi e degli impegni dell'Unione;

(e) garantire il seguito tecnologico dato al sistema agrometeorologico;

(f) i dati raccolti mediante applicazioni di telerilevamento non devono essere utilizzati per imporre ulteriori sanzioni o obblighi normativi agli agricoltori.

Or. fr

Motivazione

Ex articolo 37 del regolamento NRP; aggiunta del punto 1, lettera f).

Emendamento 3243
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Articolo 20 quater (nuovo) (ex articolo 40 del regolamento NRP) Sostegno interno dell'OMC
	1. Gli Stati membri progettano gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC sulla scorta dei tipi di intervento elencati nell'allegato II bis (nuovo) [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento, comprese le definizioni e le condizioni stabilite all'articolo 1 bis (nuovo) e all'articolo 1 ter (nuovo) del presente regolamento, nonché all'articolo 4 del regolamento NRP, in modo che risultino conformi ai criteri di cui all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.
	2. L'intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d), g), o) e p), di tale regolamento soddisfa i criteri di cui ai punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC indicati nell'allegato II bis (nuovo) [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento per tali interventi. Per gli altri interventi, i punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC elencati nell'allegato II bis (nuovo) [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento sono indicativi e tali interventi possono invece attenersi a un diverso punto dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, nonché all'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC (scatola blu). Al fine di incentivare gli agricoltori a fornire servizi ambientali, l'importo unitario degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), potrebbe superare i costi aggiuntivi sostenuti e il

mancato guadagno degli agricoltori, purché sia rispettato il massimale della misura aggregata di sostegno complessivo (AMS) per l'UE. Se tutti gli interventi in deroga previsti proposti dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP superano il massimale della misura aggregata di sostegno complessivo (AMS) per l'intera Unione, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano le dotazioni indicative di riferimento per ciascuno Stato membro, calcolate sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori. La progettazione di tali altri interventi è specificata e illustrata nel piano NRP.

Or. en

Motivazione

L'articolo 6, paragrafo 5, (scatola blu) e l'allegato 2 (scatola verde) dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC stabiliscono i criteri da rispettare per essere esentati dagli impegni di riduzione. Il massimale della misura aggregata di sostegno complessivo (AMS) è il massimale applicabile agli interventi che falsano gli scambi. Al fine di incentivare gli agricoltori a fornire servizi ambientali, l'importo di alcune azioni agroambientali e climatiche potrebbe superare i costi aggiuntivi sostenuti e il mancato guadagno. Per l'UE-27, tale massimale è fissato a oltre 65 miliardi di euro all'anno.

Emendamento 3244
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
	1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Quando si verificano tali eventi, il sostegno è

messo rapidamente a disposizione degli agricoltori. L'obiettivo di tali pagamenti è garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e i pagamenti sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri.

2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del verificarsi di una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere gli organismi nocivi, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali contenute nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, oppure le misure adottate in merito a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'importo più elevato e quello più basso.

Or. pt

Emendamento 3245
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Articolo 20 ter (nuovo) Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di

calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, comprese le epizoozie e le fitopatie. In caso di siffatti eventi, il sostegno dovrebbe essere prontamente messo a disposizione degli agricoltori. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri.

2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del verificarsi di una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, oppure le misure adottate in merito a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso.

Or. en

Motivazione

(former NRP Art. 38)ADDITION: including animal and plant diseases. In case of occurrence of such events, the support should promptly be made available to farmers.Depending on local

and climatic conditions, some Member States and farmers are more exposed than others to natural disasters, adverse climate events, and catastrophic events, which requires different approaches. Therefore, Member States should have a certain degree of flexibility in implementing the crisis payment measure. However, the Member State should commit to ensuring that such support is made available promptly should such events occur. CHANGE: 20% instead of 30 % - To improve the efficiency of the system, a lower damages threshold should be set. (Note: this ensures coherence with the provisions on risk management).

Emendamento 3246
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Monitoraggio delle risorse agricole
	Il Fondo di partenariato nazionale e regionale può sostenere le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento utilizzate per il monitoraggio delle risorse agricole. Tali applicazioni di telerilevamento mirano a dotare la Commissione dei mezzi per:
	(a) gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale;
	(b) garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e del cambiamento d'uso dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e il monitoraggio delle condizioni del suolo, delle colture, dell'acqua, della biodiversità, dei paesaggi e dei terreni agricoli, in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare per quanto riguarda le rese e la produzione agricola nonché le ripercussioni sull'agricoltura associate a circostanze eccezionali, e consentire la valutazione della resilienza dei sistemi agricoli e dei progressi conseguiti verso la realizzazione dei pertinenti obiettivi di sviluppo

sostenibile delle Nazioni Unite;

(c) condividere l'accesso alle stime di cui alla lettera b) in un contesto internazionale, come nell'ambito delle iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite, compresa la costituzione di inventari dei gas a effetto serra nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, o da altre agenzie internazionali;

(d) contribuire a misure specifiche che aumentino la trasparenza dei mercati mondiali, tenuto conto degli obiettivi e degli impegni dell'Unione;

(e) garantire il controllo tecnologico a posteriori del sistema agrometeorologico.

Or. en

Emendamento 3247
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Monitoraggio delle risorse agricole
	Il Fondo può sostenere le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento utilizzate per il monitoraggio delle risorse agricole, che mirano a dotare la Commissione dei mezzi per:
	(a) gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale;
	(b) garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e del cambiamento d'uso dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e il monitoraggio delle condizioni del suolo,

delle colture, dell'acqua, della biodiversità, dei paesaggi e dei terreni agricoli, in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare per quanto riguarda le rese e la produzione agricola nonché le ripercussioni sull'agricoltura associate a circostanze eccezionali, e consentire la valutazione della resilienza dei sistemi agricoli e dei progressi conseguiti verso la realizzazione dei pertinenti obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

(c) condividere l'accesso alle stime di cui alla lettera b) in un contesto internazionale, come nell'ambito delle iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite, compresa la costituzione di inventari dei gas a effetto serra nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, o da altre agenzie internazionali;

(d) contribuire a misure specifiche che aumentino la trasparenza dei mercati mondiali, tenuto conto degli obiettivi e degli impegni dell'Unione;

(e) garantire il controllo tecnologico a posteriori del sistema agrometeorologico.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 37 del regolamento NRP)

Emendamento 3248
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Anja Hazekamp, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 20 bis

Monitoraggio delle risorse agricole

Il Fondo può sostenere le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento utilizzate per il monitoraggio delle risorse agricole, che mirano a dotare la Commissione dei mezzi per:

(a) gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale;

(b) garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e del cambiamento d'uso dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e il monitoraggio delle condizioni del suolo, delle colture, dell'acqua, della biodiversità, dei paesaggi e dei terreni agricoli, in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare per quanto riguarda le rese e la produzione agricola nonché le ripercussioni sull'agricoltura associate a circostanze eccezionali, e consentire la valutazione della resilienza dei sistemi agricoli e dei progressi conseguiti verso la realizzazione dei pertinenti obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

(c) condividere l'accesso a tali stime di cui alla lettera

b) in un contesto internazionale, come nell'ambito delle iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite, compresa la costituzione di inventari dei gas a effetto serra nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, o da altre agenzie internazionali;

(d) contribuire a misure specifiche che aumentino la trasparenza dei mercati mondiali, tenuto conto degli obiettivi e degli impegni dell'Unione;

(e) garantire il controllo tecnologico a posteriori del sistema agrometeorologico.

Emendamento 3249
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Monitoraggio delle risorse agricole
	Il Fondo può sostenere le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento utilizzate per il monitoraggio delle risorse agricole, che mirano a dotare la Commissione dei mezzi per:
	(a) gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale;
	(b) garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e del cambiamento d'uso dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e il monitoraggio delle condizioni del suolo, delle colture, dell'acqua, della biodiversità, dei paesaggi e dei terreni agricoli, in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare per quanto riguarda le rese e la produzione agricola nonché le ripercussioni sull'agricoltura associate a circostanze eccezionali, e consentire la valutazione della resilienza dei sistemi agricoli e dei progressi conseguiti verso la realizzazione dei pertinenti obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
	(c) condividere l'accesso alle stime di cui alla lettera b) in un contesto internazionale, come nell'ambito delle iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite, compresa la costituzione di inventari dei gas a effetto

serra nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, o da altre agenzie internazionali;

(d) contribuire a misure specifiche che aumentino la trasparenza dei mercati mondiali, tenuto conto degli obiettivi e degli impegni dell'Unione;

(e) garantire il controllo tecnologico a posteriori del sistema agrometeorologico.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 37 del regolamento NRP.

Emendamento 3250
Jessika van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Iniziative di cooperazione a livello territoriale e locale
	1. Gli Stati membri possono istituire e sostenere la cooperazione nei settori seguenti:
	(a) progetti dei gruppi operativi PEI-AGRI di cui all'articolo 19, paragrafo 2 [PEI], del regolamento XX [PAC]; (e) regimi di qualità riconosciuti dall'Unione o dagli Stati membri e loro utilizzo da parte degli agricoltori;
	(b) sostegno di gruppi di produttori, organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali;
	(c) promozione e sostegno della cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole;

(d) sostegno di altre forme di cooperazione che contribuiscono agli obiettivi specifici.

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 coinvolge almeno due attori e contribuisce al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 [obiettivi specifici].

3. Gli Stati membri limitano il sostegno per l'insediamento di gruppi di produttori, organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali al 10 % del fatturato del gruppo o dell'organizzazione, con un massimo di 100 000 EUR all'anno; tale sostegno è decrescente e limitato ai primi cinque anni successivi al riconoscimento o all'avvio di attività congiunte volte a portare al riconoscimento come stabilito dagli Stati membri nel capitolo Agricoltura dei loro piani.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 74 del regolamento NRP: soppressione dell'articolo 74, paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater.

Emendamento 3251
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Sostegno interno dell'OMC
	1. Gli Stati membri progettano gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC sulla base dei tipi di intervento elencati nell'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento, comprese le definizioni e le

condizioni stabilite all'articolo 1 bis (nuovo) e all'articolo 1 ter (nuovo) del presente regolamento, nonché all'articolo 4 del regolamento sui programmi nazionali di riforma, in modo che risultino conformi ai criteri di cui all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

2. Il sostegno di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d), g), o) e p), del presente regolamento soddisfa i criteri di cui ai punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC indicati nell'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento per tali interventi. Per gli altri interventi, i punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC indicati nell'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento sono indicativi e tali interventi possono invece soddisfare i criteri di un diverso punto dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, se ciò è specificato e spiegato nel piano NRP.

Or. es

Emendamento 3252
Wouter Beke, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Principi generali per l'attuazione amministrativa
	1. Gli Stati membri provvedono affinché l'attuazione del presente regolamento si basi sui principi di proporzionalità e semplificazione amministrativa.
	2. I requisiti applicabili agli agricoltori per quanto riguarda le domande di aiuto,

le domande di pagamento, le informazioni e i documenti giustificativi e i controlli sono proporzionati all'importo del sostegno interessato e limitati a quanto strettamente necessario per determinare l'ammissibilità e verificare il rispetto delle condizioni applicabili al sostegno interessato.

3. Le informazioni già a disposizione delle autorità pubbliche non sono richieste nuovamente ai beneficiari, a meno che non siano strettamente necessarie per l'amministrazione, il controllo o il pagamento del sostegno interessato.

4. Le procedure amministrative sono concepite in modo semplice, conciso e di facile utilizzo e non impongono requisiti documentali o amministrativi oltre a quelli strettamente necessari per l'amministrazione, il controllo e il pagamento del sostegno interessato.

Or. en

Emendamento 3253
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Agricoltura a ambiente controllato e agricoltura verticale
	1. Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il ruolo e il potenziale contributo dell'agricoltura a ambiente controllato, compresi i sistemi di agricoltura verticale, agli obiettivi della politica agricola comune.
	2. La relazione valuta in particolare gli

elementi seguenti:

(a) il contributo di tali sistemi di produzione alla sicurezza alimentare, all'efficienza delle risorse e alla resilienza ai cambiamenti climatici;

(b) il loro potenziale ruolo nella produzione alimentare sostenibile;

(c) l'interazione tra l'agricoltura verticale e i sistemi di produzione agricola tradizionali;

(d) l'eventuale integrazione di tali sistemi negli interventi della PAC esistenti, compreso il sostegno agli investimenti, all'innovazione e allo scambio di conoscenze.

3. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa per consentire l'inclusione dell'agricoltura a ambiente controllato nei pertinenti strumenti di sostegno della PAC.

Or. en

Emendamento 3254
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Sostegno alla successione nelle aziende agricole e al prepensionamento
	1. Gli Stati membri possono fornire sostegno alla successione nelle aziende agricole e al ricambio generazionale attraverso strumenti che agevolino il trasferimento delle aziende agricole ai successori.
	2. Il sostegno può essere concesso agli agricoltori prossimi alla pensione che trasferiscono la loro azienda a un

successore che soddisfi i criteri stabiliti dallo Stato membro.

3. Il sostegno copre in particolare i seguenti aspetti:

a) prepensionamento;

b) bonus per il trasferimento dell'azienda agricola;

c) consulenza legale e finanziaria in relazione alla successione;

d) assistenza per le spese connesse al trasferimento dell'azienda agricola.

4. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di ammissibilità e il periodo per l'erogazione del sostegno nei rispettivi piani NRP.

5. Il sostegno contribuisce all'ammodernamento della struttura aziendale, all'aumento della competitività delle aziende agricole e all'agevolazione dell'accesso dei giovani agricoltori ai terreni agricoli.

Or. pl

Emendamento 3255
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Articolo 20 ter (nuovo) (ex articolo 38 del regolamento NRP)
	Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori

e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri, garantendo che il ripristino del potenziale agricolo sia accompagnato, se del caso, da pratiche che rafforzino l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza del suolo.

Or. en

Motivazione

Mentre i pagamenti in caso di crisi sono essenziali per la sopravvivenza delle aziende agricole colpite da eventi meteorologici estremi, i fondi pubblici non dovrebbero inavvertitamente sovvenzionare il maladattamento. Si esplicita che la continuità e il ripristino dell'attività agricola dovrebbero essere accompagnati da pratiche di adattamento ai cambiamenti climatici e di resilienza del suolo. Ciò allinea il sostegno in caso di crisi agli obiettivi più ampi della PAC in materia di resilienza ambientale a lungo termine, riducendo la probabilità e la gravità dei futuri danni legati ai cambiamenti climatici.

Emendamento 3256
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Articolo 20 decies (nuovo) Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)
	6. Fatte salve le responsabilità degli Stati membri per l'attuazione e l'applicazione del sistema integrato, gli Stati membri possono istituire il sistema europeo di monitoraggio dei terreni. Il sistema fornisce agli agricoltori informazioni utili ai fini della gestione sostenibile delle loro aziende. Esso fornisce inoltre dati per lo sviluppo e il monitoraggio delle politiche della PAC e promuove la condivisione dei dati sulla sostenibilità delle aziende agricole.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 70, paragrafo 6, del regolamento NRP, di cui è stato convenuto il trasferimento. Modifiche rispetto al testo trasferito: nella prima frase, "istituiscono" è sostituito da "possono istituire".

Emendamento 3257
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 ter
	Articolo 20 ter (nuovo) (ex articolo 38 del regolamento NRP)
	Pagamenti di emergenza agli agricoltori a seguito di calamità naturali, crisi sanitarie o fitosanitarie, gravi perturbazioni del mercato, aumenti eccezionali dei costi di produzione e altre circostanze eccezionali.
	1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti di emergenza agli agricoltori, compresi gli allevatori, colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche, siccità, inondazioni, incendi, fitopatie, organismi nocivi, malattie animali, crisi sanitarie o fitosanitarie, gravi perturbazioni del mercato, aumenti eccezionali dei costi di produzione, gravi crisi veterinarie o altre circostanze eccezionali che incidono sulla continuità dell'attività agricola. Tali pagamenti sono effettuati mediante procedure semplificate e tempestive e sono intesi a garantire la continuità dell'attività agricola di tali agricoltori, fatte salve le condizioni stabilite nel presente articolo e quelle successivamente specificate dagli Stati membri. Qualora tali circostanze costituiscano una grave crisi veterinaria, gli Stati membri possono chiedere la mobilitazione della rete di sicurezza nell'ambito dello strumento per finanziare o cofinanziare le spese veterinarie

necessarie per prevenire, controllare, contenere o eradicare la crisi e garantire la continuità dell'attività zootecnica. Ai fini del presente articolo, le spese veterinarie che possono essere finanziate o cofinanziate attraverso la rete di sicurezza del meccanismo in caso di grave crisi veterinaria possono comprendere, in particolare, la vaccinazione, i test diagnostici, la sorveglianza epidemiologica, le misure di biosicurezza, il controllo dei vettori, i servizi veterinari di emergenza, le misure connesse alle restrizioni dei movimenti, le misure di macellazione o abbattimento, la rimozione, il trasporto e la distruzione delle carcasse, la pulizia e la disinfezione, l'indennizzo agli agricoltori colpiti, compresi gli allevatori, e il ripristino della capacità produttiva delle aziende agricole.

2. Il sostegno fornito a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un'avversità atmosferica, una grave crisi veterinaria, una crisi sanitaria animale o vegetale, una crisi fitosanitaria o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, o le misure adottate in relazione a una malattia emergente conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, abbiano causato direttamente un danno che ha comportato la distruzione di almeno il 320 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o di una media triennale calcolata sulla base del quinquennio precedente,

escludendo il valore più elevato e quello più basso. Qualora l'evento formalmente riconosciuto costituisca una grave crisi veterinaria, tale riconoscimento consente allo Stato membro di chiedere la mobilitazione della rete di sicurezza nell'ambito del meccanismo per coprire le spese veterinarie ammissibili di cui al paragrafo 1 bis.

3. Le perdite sono calcolate a livello di azienda agricola, in funzione dell'attività dell'azienda agricola nel settore interessato, in relazione alla superficie specifica interessata, per ettaro, per animale, per unità di bestiame o sulla base della produzione, del reddito, dei costi aggiuntivi o di altri indicatori oggettivi definiti dallo Stato membro.

In caso di grave crisi veterinaria, le perdite e i costi ammissibili possono comprendere la perdita di produzione, la perdita di reddito, i costi veterinari supplementari, le misure preventive e di emergenza, i costi connessi alle restrizioni dei movimenti, le misure relative al benessere degli animali e alla biosicurezza, nonché i costi necessari per ripristinare la capacità produttiva dell'azienda agricola.

4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione, di reddito o i costi aggiuntivi. Tali aliquote possono essere più elevate per gli agricoltori che attuano anche interventi o altre misure preventive a livello di azienda agricola per ridurre il livello dei rischi di produzione e di reddito per i quali è concesso il sostegno, a condizione che gli agricoltori che non sono stati in grado di attuare tali misure preventive a causa di forza maggiore, della mancanza di strumenti disponibili, di restrizioni sanitarie, di carenza idrica, di circostanze eccezionali o di costi sproporzionati non siano automaticamente esclusi dal sostegno. Per calcolare le perdite possono

essere utilizzati indici o altri metodi di calcolo oggettivi.

Qualora la rete di sicurezza del meccanismo sia attivata in caso di grave crisi veterinaria, il sostegno può essere concesso mediante pagamenti anticipati, somme forfettarie, tabelle standard di costi unitari, finanziamenti semplificati o rimborso dei costi ammissibili, al fine di garantire una risposta rapida, preservare la liquidità delle aziende agricole interessate ed evitare l'interruzione dell'attività zootecnica.

5. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia evitata la sovracompensazione derivante dalla combinazione di tale sostegno con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o con regimi assicurativi privati. Tale verifica non impedisce agli Stati membri di concedere anticipi o pagamenti semplificati qualora sia necessario un sostegno urgente per garantire la continuità dell'attività agricola.

5 bis. Gli aiuti concessi attraverso la rete di sicurezza nell'ambito del meccanismo per le gravi crisi veterinarie si aggiungono agli aiuti ordinari della PAC, ai programmi veterinari dell'Unione e alle misure nazionali o regionali compatibili con il diritto dell'Unione. Essi non comportano una riduzione dei pagamenti diretti, del sostegno connesso al reddito, degli aiuti agli investimenti, dei pagamenti in caso di crisi, degli interventi settoriali o di altro sostegno a disposizione degli agricoltori, degli allevatori o di altri beneficiari a norma del presente regolamento.

Or. es

Emendamento 3258

Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 ter
	Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)
	1. In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato"). Esso si applica agli interventi elencati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a g) di tale regolamento.
	2. Nella misura necessaria, il sistema integrato è utilizzato anche per la gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento e, in tutti i casi appropriati, per le misure di cui al titolo VI [disposizioni sul sostegno alle regioni ultraperiferiche] del regolamento NRP.
	3. Il sistema integrato comprende gli elementi seguenti:
	(a) un sistema di monitoraggio dell'agricoltura (AMS). L'AMS è una procedura di osservazione, monitoraggio e valutazione regolari e sistematici delle attività e delle pratiche agricole con mezzi tecnologici, compresi i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus; (b) un sistema di domanda geospaziale e basato sugli animali (GSA). Il GSA è uno strumento di domanda digitale che consente al beneficiario di dichiarare le attività e le pratiche agricole dell'azienda; (c) un sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA); (d) un sistema di identificazione e di registrazione degli animali; (e) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi elencati ai paragrafi 1 e 2; (f) un sistema di controllo e di sanzioni. Gli Stati membri effettuano annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e sulle domande di

pagamento per verificarne la legittimità e la regolarità. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia. Tuttavia gli Stati membri possono scegliere di non effettuare controlli sul posto se le condizioni di ammissibilità delle misure sono monitorate nell'ambito del sistema di monitoraggio dell'agricoltura di cui alla lettera a) del presente articolo.

4. Gli Stati membri valutano annualmente la qualità degli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), in conformità della metodologia stabilita a livello dell'Unione.

Qualora la valutazione riveli carenze negli elementi del sistema integrato, gli Stati membri adottano azioni correttive adeguate o, se ciò non accade, la Commissione chiede loro di stabilire una tabella di marcia che specifichi il calendario per l'attuazione delle azioni correttive in sospeso.

La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle azioni correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 febbraio successivo all'anno civile in questione.

4 bis. Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per istituire, monitorare e usare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

5. La Commissione fornisce gratuitamente i dati satellitari necessari per il sistema di monitoraggio dell'agricoltura alle autorità competenti per tale sistema o ai prestatori di servizi che esse hanno autorizzato a

rappresentarle. Ai fini della valutazione della qualità del sistema integrato di cui al paragrafo 4, la Commissione fornisce loro gratuitamente le immagini ad altissima risoluzione necessarie. La Commissione rimane proprietaria dei dati e delle immagini satellitari.

6. Fatte salve le responsabilità degli Stati membri per l'attuazione e l'applicazione del sistema integrato, la Commissione istituisce il sistema europeo di monitoraggio dei terreni. Il sistema fornisce agli agricoltori informazioni utili ai fini della gestione sostenibile delle loro aziende. Esso fornisce inoltre dati per lo sviluppo e il monitoraggio delle politiche della PAC e promuove la condivisione dei dati sulla sostenibilità delle aziende agricole.

7. Il sistema europeo di monitoraggio dei terreni comprende almeno i dati relativi agli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3 e, se del caso, i dati che gli agricoltori hanno condiviso con le autorità pubbliche a norma dell'articolo 21 del presente regolamento. Gli Stati membri possono fornire servizi supplementari per arricchire il sistema europeo di monitoraggio dei terreni con altre fonti di informazione a vantaggio degli agricoltori.

Or. en

Emendamento 3259
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy

Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 ter
	Aiuti d'urgenza agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità

atmosferiche ed eventi catastrofici

Gli Stati membri possono concedere aiuti d'urgenza agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali aiuti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri.

2. La concessione di aiuti a norma del presente articolo è subordinata al riconoscimento ufficiale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, che si sia verificata una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quale definito dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o contenere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, o ancora le misure adottate in relazione a una malattia emergente conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, abbiano causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nel corso del triennio precedente o di una media triennale calcolata sulla base del quinquennio precedente, escludendo il valore più elevato e quello più basso.

3. Le perdite sono calcolate a livello di azienda agricola, a livello dell'attività dell'azienda agricola nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.

4. Gli Stati membri fissano le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori che attuano anche interventi o altre misure preventive

a livello di azienda agricola nell'intento di ridurre il livello dei rischi di produzione e di reddito per i quali è concesso il sostegno. Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita di produzione.

5. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione del sostegno in questione con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o regimi assicurativi privati.

6. Gli Stati membri possono inoltre concedere aiuti in caso di gravi perturbazioni del mercato derivanti da crisi geopolitiche o da perturbazioni commerciali eccezionali che causino perdite considerevoli ai produttori agricoli.

Or. fr

Motivazione

Ex articolo 38 del regolamento NRP; emendamento al punto 2 "20 %"; aggiunta del punto 6.

Emendamento 3260
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 ter
	Articolo 57 del regolamento NRP – Rete europea e nazionale della PAC
	1. Entro 12 mesi dall'approvazione del piano da parte della Commissione, ciascuno Stato membro istituisce e sostiene una rete nazionale per la PAC ("rete nazionale PAC") ai fini della messa in rete di organizzazioni e amministrazioni, consulenti, ricercatori e altri attori dell'innovazione, nonché di

altri attori del settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale. Le reti nazionali della PAC si basano sulle esperienze e sulle pratiche di rete esistenti negli Stati membri.

2. La Commissione istituisce una rete europea per la politica agricola comune ("rete europea della PAC") per collegare le reti, le organizzazioni e le amministrazioni nazionali operanti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello dell'Unione.

3. Gli obiettivi delle reti nazionali ed europee della PAC sono i seguenti: a) coinvolgere i portatori di interessi nell'elaborazione e nell'attuazione degli interventi della PAC del piano NRP; b) sostenere le amministrazioni degli Stati membri nell'attuazione degli interventi della PAC; c) migliorare la qualità dei piani NRP, in particolare delle misure relative all'agricoltura, e diffondere i risultati; d) promuovere l'innovazione, l'apprendimento tra pari e la condivisione delle conoscenze; e) potenziare le capacità di monitoraggio e di valutazione; f) diffondere informazioni sulla PAC e sulle opportunità di finanziamento; g) concorrere all'ulteriore sviluppo della PAC.

4. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6, le reti:

a) raccolgono, analizzano e diffondono informazioni sulle buone pratiche relative alla PAC nonché analisi degli sviluppi nell'agricoltura e nelle zone rurali;

b) sviluppano la capacità delle amministrazioni degli Stati membri e degli altri attori coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei piani NRP in relazione alla PAC;

c) facilitano gli scambi, l'apprendimento tra pari e la messa in rete, compresi, se del caso, gli scambi con le reti di paesi terzi;

d) sostengono la messa in rete dei progetti di cooperazione finanziati, quali i gruppi

di azione locale a titolo dell'articolo XX [LEADER] del presente regolamento, e i gruppi operativi PEI-AGRI di cui all'articolo 19 del presente regolamento, e promuovono i collegamenti con altre strategie finanziate dall'Unione. 5. La rete europea della PAC e le reti nazionali della PAC collaborano e svolgono attività congiunte per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 3.

3. La rete europea della PAC utilizza un'identità visiva distintiva.

Or. ro

Emendamento 3261
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 ter
	Esecuzione del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi
	1. Qualora gli Stati membri prevedano interventi basati sulla superficie pertinenti per l'allegato del memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT, la superficie totale oggetto di sostegno sulla base delle rese previste indicate nei piani degli Stati membri interessati non supera la superficie massima oggetto di sostegno per l'intera Unione.
	2. Ogni Stato membro che intenda concedere il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo indica nel piano NRP le corrispondenti rese previste, espresse in ettari.
	3. Se la somma delle rese previste proposte dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP supera la superficie massima

oggetto di sostegno per l'intera Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la superficie di riferimento indicativa oggetto di sostegno per ciascuno Stato membro, calcolata sulla base della quota spettante a ciascuno Stato membro della superficie media coltivata nell'Unione nei cinque anni precedenti, a decorrere dall'anno precedente la presentazione della proposta di piano. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88 del regolamento sui piani nazionali di ricerca [procedura di comitato].

4. La Commissione comunica a ciascuno di detti Stati membri il coefficiente di riduzione. Gli Stati membri adeguano i risultati previsti proposti nei piani NRP conformemente ai coefficienti di riduzione.

5. Se uno Stato membro intende aumentare i risultati previsti di cui al paragrafo 1, stabiliti nel piano NRP approvato dalla Commissione, lo notifica alla Commissione mediante una richiesta di modifica del medesimo piano.

6. Ove necessario per evitare che sia superata la superficie massima oggetto di sostegno per l'intera Unione di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione sotto forma di decisione che fissa i coefficienti di riduzione o rivede i coefficienti di riduzione esistenti per tutti gli Stati membri che hanno superato la propria superficie di riferimento oggetto di sostegno nei rispettivi piani NRP.

7. Gli Stati membri escludono la coltivazione di semi di girasole da tavola da qualsiasi intervento basato sulle superfici di cui al paragrafo 1.

Or. es

Emendamento 3262
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 ter
	Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
	1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri.
	Tali pagamenti sono concessi agli agricoltori che attuano, o si impegnano ad attuare entro un periodo definito dagli Stati membri, misure e interventi preventivi e di adattamento a livello di azienda, compresi strumenti di gestione del rischio volti a ridurre l'esposizione a tali eventi e ad attenuarne l'impatto. Gli Stati membri definiscono i requisiti minimi per tali misure preventive e di adattamento.
	2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del verificarsi di una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE)

2018/1882 della Commissione, oppure le misure adottate in merito a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso.

3. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.

4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori che attuano anche interventi o altre azioni preventive e di adattamento a livello di azienda agricola nell'intento di ridurre il livello dei rischi di produzione e di reddito per i quali è concesso il sostegno. Per calcolare la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.

5. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione del sostegno in questione con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o regimi assicurativi privati.

Or. en

Motivazione

Al paragrafo 1 è aggiunto il secondo comma al fine di incentivare gli strumenti di gestione del rischio.

Emendamento 3263
Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 ter
	Articolo 20 quater (nuovo) (ex articolo 41 del regolamento NRP) Attuazione del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi
	Se gli Stati membri prevedono interventi basati sulle superfici pertinenti per l'allegato del memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi (soia, colza e girasole) nel quadro del GATT, la superficie totale sovvenzionata in base alle realizzazioni previste incluse nei piani degli Stati membri interessati non supera la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione, ossia 7,854 milioni di ettari.
	2. Ogni Stato membro che intenda concedere un sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo indica le corrispondenti realizzazioni previste in termini di ettari nel piano NRP.
	3. Se tutte le realizzazioni previste proposte dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP superano la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro, calcolata sulla base della quota di ciascuno Stato membro della superficie coltivata media nell'Unione nei cinque anni precedenti, a decorrere dall'anno antecedente la presentazione della proposta di piano. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88 del regolamento NRP [procedura di comitato].
	4. La Commissione comunica a ciascuno di detti Stati membri il coefficiente di riduzione. Gli Stati membri adeguano le

realizzazioni previste proposte nei piani NRP in base ai coefficienti di riduzione.

5. Se uno Stato membro intende aumentare le realizzazioni previste di cui al paragrafo 1, stabilite nel piano NRP approvato dalla Commissione, lo notifica alla Commissione mediante una richiesta di modifica del medesimo piano.

6. Ove risulti necessario al fine di evitare che la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione di cui al paragrafo 1 sia superata, la Commissione fissa i coefficienti di riduzione o rivede i coefficienti di riduzione esistenti per tutti gli Stati membri che hanno superato la propria superficie sovvenzionata di riferimento nei rispettivi piani NRP. La Commissione fissa o rivede i coefficienti di riduzione di cui al primo comma mediante una decisione di esecuzione.

7. Gli Stati membri escludono la coltivazione di semi di girasole da tavola da qualsiasi intervento basato sulle superfici di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Cfr. l'interrogazione scritta: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-10-2026-002199-ASW_IT.html.